

DIRETTA DA
ANTONIO LA TORRE

VICE DIRETTORI
ANIELLO NAPPI - PAOLO STELLA RICHTER

Si segnalano all'attenzione del lettore

- C. giust. CE 5 luglio 2007 in causa C-255/05**
sulla natura preventiva della procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi 2053
- C. cost. 3 luglio 2007 n. 245**
sull'incostituzionalità della norma per la quale è precluso ai magistrati che abbiano compiuto 66 o 68 anni di età il diritto di partecipare alle procedure selettive per la nomina ad uffici direttivi, rispettivamente, di merito o di legittimità 2072
- Cass., sez. un., 14 giugno 2007 n. 13886**
sulla non spettanza del diritto di prelazione al conduttore nel caso di vendita di una quota soltanto dell'immobile locato (composizione di contrasto) 2086
- Cass. 5 giugno 2007 n. 13089**
sulla diffamazione a mezzo di comunicato stampa o di volantini 2095
- Cass. 17 maggio 2007 n. 11460**
sulla non operatività ultrattiva del riconoscimento tacito della scrittura privata 2102
- Cass. 5 aprile 2007 n. 8596**
sul legittimo demansionamento del lavoratore ove ciò sia l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo 2104
- Cass. 19 gennaio 2007 n. 1183**
sull'inammissibilità dei c.d. «danni punitivi» 2124



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

INDICE DEL FASCICOLO 10

NOTE A SENTENZA

FATIMA SHERIFF - <i>Ancora sul cognome</i> - nota a C. cost. 16 febbraio 2006 n. 61 .	I, 2079
FRANCO MOROZZO DELLA ROCCA - <i>Successione nel processo e successione nel danno da violazione del termine ragionevole</i> - osservazione a Cass. 9 novembre 2006 n. 23939	I, 2149
ROBERTO MASONI - <i>Un contrasto giurisprudenziale (solo apparente) sull'ammissibilità di domande nuove da parte dell'intimante, in seguito ad opposizione alla convalida di sfratto</i> - nota a Cass. 9 novembre 2006 n. 23908	I, 2158
NUNZIO IZZO - <i>I limiti interni ed esterni dell'uso legittimo della cosa comune</i> - osservazione a Cass. 27 luglio 2006 n. 17099 e a Cass. 19 aprile 2006 n. 9036	I, 2180
MASSIMO D'AURIA - <i>Dubbi sull'estensione del concetto di pregiudizio e sulla ratio dell'art. 2901, comma 3 c.c.</i> - nota a Cass. 4 luglio 2006 n. 15265 ...	I, 2190
FRANCESCO GAZZONI - <i>Trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652, n. 2 e 3, c.c. e data certa dell'atto</i> - nota a Cass. 8 marzo 2006 n. 4922	I, 2227
PIERLUIGI CIPOLLA - <i>Discordanze tra cassazione civile e cassazione penale</i> - nota a Cass. 10 febbraio 2006 n. 2995	I, 2231
GIOVANNI GIACALONE - CIRO CACCAVIELLO - <i>Riparto di giurisdizione in materia di edilizia ed urbanistica: continua la disputa tra Cassazione e Consiglio di Stato</i> - nota a Cass., sez. un., ord. 23 gennaio 2006 n. 1207, Cass., sez. un., ord. 24 febbraio 2005 n. 3822 e a Cons. St., ad. plen., ord. 9 febbraio 2006 n. 2	I, 2252
FRANCO GAVINO COSSU - <i>Il diritto a vivere insieme al vaglio dei giudici amministrativi: il danno esistenziale da attività amministrativa in materia edilizia</i> - nota a TAR Sic., Catania, sez. I., 27 aprile 2006 n. 643	I, 2310

OSSERVATORIO

IDA FALCONE - <i>La rilevanza dei doveri coniugali tra disciplina di settore e regole di responsabilità civile</i>	II, 379
GIANNI BALLARANI - <i>Profili giuridici dell'informazione. Cronaca, critica e satira</i> .	II, 409
VERA PARISIO - <i>La gestione dei servizi pubblici a rete: il servizio idrico integrato tra monopoli e concorrenza</i>	II, 435

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La cronaca. — 3. Il decalogo del giornalista. — 4. La critica. — 5. La satira. — 6. L'informazione sui minori.

1. Premessa. — La libertà di informazione (1), intesa come pretesa a dare e a ricevere notizie, deriva dal, e risponde all'interesse generale della collettività di essere informata sui pubblici avvenimenti.

Il dato dal quale occorre prendere le mosse è individuabile nella rilevanza del diritto all'informazione, sia sotto il profilo attivo (c.d. « diritto di informare »), sia sotto il profilo passivo (c.d. « diritto ad essere informati e a informarsi »). Orbene, in materia non può omettersi di considerare come è questione a tutt'oggi aperta e dibattuta l'emersione nel sistema ordinamentale di un diritto all'informazione, indagato attraverso l'ottica soggettiva dell'interesse ad essere informati (2).

(1) In tema di libertà di manifestazione del pensiero i contributi dottrinali sono estremamente numerosi. In particolare, cfr. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma 1990, *passim*; ID., *Informazione (diritto alla)*, XVI, Roma 1989, *passim*; PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, ivi, 1990, 326 ss.; ID., *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, ivi, 1986, 624 ss.; ROSSI CARLEO, *Il diritto all'informazione nei suoi aspetti privatistici*, ivi, 1984, II, 129 ss.; CIUFFINI, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli 1984, *passim*; BARILE, GRASSI, *Informazione (libertà di)*, in *Nss. D.I., Appendice*, IV, Torino 1983, 196 ss.; BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano 1974, 424 ss., ove ampia nota bibliografica; ID., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, *passim*; ID., *Disciplina della stampa, legge di p.s. e Costituzione*, in *Foro pad.*, 1950, IV, 91 ss.; JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Milano 1972, 154 ss.; LOIODICE, *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano 1971, 472 ss.; CERETTI, *Pensiero (libertà di)*, in *Nss. D.I.*, XXII, Torino 1965, 865 ss.; CRISAFULLI, *Problematica della « libertà di informazione »*, in *Pol.*, 1964, 285 ss.; ID., *In difesa della libertà di stampa*, Roma 1952, *passim*; DELITALA, *I limiti giuridici della libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959, 383 ss.; FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano 1957, *passim*; CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata - Contributo alla teoria della libertà di stampa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1953, 3 ss.; ARANGIO RUIZ, *Il diritto di stampa*, Modena 1905, *passim*.

(2) Trib. Perugia 22 maggio 1954, in *Riv. pen.*, 1954, II, 915 ss., affermava che: « i giornalisti hanno non solo la facoltà, bensì il dovere di informare il pubblico su fatti e notizie che possono interessarlo », ciò sembrando postulare implicitamente un correlato diritto ad essere informati. Cfr. anche Cass., sez. un., 14 novembre 1958, in *Giust. pen.*, 1960, II, 50 ss. In dottrina, cfr. NUVOLONE, *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano 1962, 423; CHIOLA, *op. ult. cit.*, *passim*; LOIODICE, *op. cit.*, 472 ss.; SCALISI, *Brevi riflessioni su « la libertà di cronaca e il valore della persona umana »*, in *Dir. fam. pers.*, 1994, II, 1367 ss.; PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, cit., 624 ss.; ID., *L'informazione come bene giuridico*, cit., 326 ss.; ROPPO, *Un « diritto dei mezzi di comunicazione di massa »?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 76 ss.; LIPARI, *Libertà di informare o diritto ad essere informati*, in *Dir. radiodiff.*, 1978, 1 ss.; ID., in *Il riserbo e la notizia* (Atti del Convegno di studi di Macerata, 5-6 marzo 1982), Napoli 1983, 245 ss.; ELIA, *Libertà di stampa e persona umana*, in *Iustitia*, 1950, 205 ss.; PALADIN, *Problemi e vicende della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Studi di diritto pubblico comparato*, VII, *La libertà di informazione*, Torino 1979, 23 ss. Cfr., inoltre, GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza: verso nuovi confini di tutela della persona?*, in *Il diritto alla riservatezza in Italia e in Francia* a cura di BESSONE e GIACOBBE, Padova 1988, 3 ss.; ROSSI CARLEO, *Il diritto all'informazione nei suoi aspetti privatistici*, cit., 132.

A fronte di un'autorevole dottrina che esclude l'autonomo riconoscimento del diritto ad essere informati, in quanto l'assenza di un preciso referente normativo contenuto nell'art. 21 cost. deporrebbe per l'impossibilità di qualificare il diritto ad essere informati quale bene giuridico (3), altri hanno rapportato tale diritto con il pieno sviluppo della persona umana, valore fondamentale dell'ordinamento civile espresso dall'art. 2 cost., ritenendo che il diritto ad essere informati rappresenta un bene giuridico autonomamente valutabile e tutelabile a livello ordinamentale (4).

Quantunque l'informazione sia condizione indispensabile per l'esercizio della sovranità popolare, dovendosi ravvisare in essa una « funzione di stimolo, di integrazione e di controllo degli organi preposti ai diversi poteri » (5), e strumento per la realizzazione del principio democratico improntato allo sviluppo della persona, all'eguaglianza ed alla libertà culturale (6), qualche perplessità suscita nondimeno la qualificazione dell'informazione come diritto soggettivo perfetto e, non a caso, nel contesto, puntuale è il richiamo al pensiero di chi ha ritenuto inquadrabile l'informazione in termini di interesse diffuso o sociale con tutto quanto consegue in ordine all'applicazione dei relativi rimedi (7).

Il rilievo riceve conforto da quanto affermato dalla Corte costituzionale, là dove essa ha evidenziato come « sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 cost., un interesse generale della collettività all'informazione » (8) e come detto interesse implichi e giustifichi una « pluralità di fonti dell'informazione, (il) libero accesso alle medesime, (e l') assenza di ingiustificati ostacoli legati alla circolazione delle notizie e delle idee » (9): ciò che sembra giustificare più che l'emersione dell'informazione in termini di diritto soggettivo perfetto, la libera utilizzazione di una pluralità di fonti informative (10).

Sebbene suggestiva, la prospettata valutazione dell'informazione in termini di diritto ad opera di quella risalente giurisprudenza che la affermò attraverso l'assunzione del dovere di informare in capo ai giornalisti (11), espone il fianco al rilievo critico per le conseguenze che essa produrrebbe sulla libertà di stampa, andandosi a manifestare una palese contraddizione di fondo tra la garanzia costituzionale della libertà di dare notizie e l'imposizione del dovere di darle. In tal senso, condivisibile è da ritenersi la conclusione alla quale perviene chi rileva che « nell'ipotesi di un preteso diritto alla informazione non può corrispondere un

(3) Cfr. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 803 s.

(4) Cfr. LIPARI, *Libertà di informare*, cit., 1 ss.

(5) SCALISI, *op. cit.*, 1368; in tal senso cfr., altresì, CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova 1973, *passim*; NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 423; ROSSI CARLEO, *Il diritto all'informazione*, cit., 129 ss.; ELIA, *Libertà di stampa*, cit., 205 ss.

(6) Di questo avviso CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, cit., *passim*; CASSESE, in *Commentario della Costituzione* a cura di BIANCA e PIZZORUSSO, Bologna-Roma 1976, *sub art.* 33, 234; DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media* (nota a Trib. Roma 13 febbraio 1992), in *Dir. fam. pers.*, 1994, I, 171 ss.

(7) V., sul punto, BARILE, GRASSI, *Informazione (libertà di)*, cit., 207 ss.

(8) C. cost. 30 maggio 1977 n. 94, in *Giur. cost.*, 1977, 753 ss.

(9) C. cost. 15 maggio 1972 n. 105, in *Giur. cost.*, 1972, 1196 ss.

(10) LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Napoli 1969, 249, ove si asserisce in proposito come « il contenuto della libertà in esame consiste in un'attività di utilizzazione della fonte. Il titolare della libertà in esame ha il diritto di svolgere quella certa attività che gli consenta di raggiungere un risultato informativo, con l'avvertenza, tuttavia, che questo non costituisce una specifica notizia, bensì quella che può cogliersi utilizzando una o tutte le fonti di informazione disponibili ».

(11) Ci si riferisce a quanto espresso in Trib. Perugia 22 maggio 1954, cit., 915 ss. In senso adesivo cfr., in dottrina, LIPARI, *Libertà di informare o diritto ad essere informati*, cit., 1 ss.; Id., *Il riserbo e la notizia*, cit., 248 ss.

dovere » (12), al contempo aderendo alla recisa affermazione di quella autorevole dottrina che ravvede nella asserzione in parola « una immaginosa espressione priva di qualsiasi contenuto concreto » (13).

A ben vedere, l'interesse ad essere informati emerge e si realizza nei confronti dello Stato (ed in questo ambito assume il connotato di diritto) a che non impedisca la libertà di informazione, anche nei termini della cronaca, della critica e della satira, in quanto l'esercizio di queste è uno dei presupposti della libertà di opinione e quindi della libertà delle scelte sociali e politiche (14).

Le questioni connesse all'informazione sono legate ai principali modi attraverso cui essa viene veicolata, nella specie della cronaca, della critica e della satira (15), e si sviluppano lungo due direttrici differenti: la prima, di carattere più generale, avente ad oggetto la qualificazione giuridica di essa e dei vari aspetti in cui si realizza; la seconda, concernente gli ambiti di conflittualità con le situazioni giuridiche personali afferenti ai soggetti da essa coinvolti (16); riguardo tale ultimo aspetto, v'è da porre attenzione, peraltro, alle tipologie alle quali possono appartenere i suddetti soggetti, essendovi differenza di rilievo nella disciplina che regola l'informazione attinente al c.d. « *homo publicus* » (relativamente alla sua « vita » pubblica o alla sua sfera d'intimità privata), rispetto a quella riguardo un soggetto « non pubblico », ed ancora rispetto a quella relativa ad un minore di età (17).

(12) SCALISI, *Brevi riflessioni*, cit., 1371.

(13) DELITALA, *I limiti giuridici*, cit., 395.

(14) NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 423; LIPARI, *op. ult. cit.*, 4 ss.

(15) Solamente a mo' di prospettazione generale dei contributi in materia, senza pretesa di completezza, cfr. *Lealtà dell'informazione e diritto di cronaca* a cura di BISCONTINI e MARUCCI, Napoli 2002, *passim*; PACE, PETRANGELI, *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, V, Milano 2001, 303 ss.; BEVERE, CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano 1995, *passim*; NUVOLONE, *Diritto di cronaca e prova della verità*, in *Giust. pen.*, 1954, II, 261 ss.; MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della exceptio veritatis*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 3 ss.; GUADAGNO, *Diritto di cronaca e diffamazione a mezzo della stampa*, in *Giust. pen.*, 1951, II, 858 ss.

(16) In realtà la questione è stata affrontata da tutta quella dottrina che si è occupata di diritto di cronaca ovvero di diritto alla riservatezza; così, oltre alle opere succitate alle note che precedono, cfr. GIACOBBE, *Appunti per uno studio sul diritto alla riservatezza nell'ordinamento italiano*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, t. 1, Milano 1978, 1009 ss., ora in *Id.*, *Le nuove frontiere della giurisprudenza*, Milano 2001, 336 ss., in particolare 373; *Id.*, *Il diritto alla riservatezza in Italia*, in *Dir. soc.*, 1974, 694 ss.; *Id.*, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, 1243 ss.; FERRI, *Privacy, libertà di stampa e dintorni*, in *Europa dir. priv.*, 1998, II, 137 ss.; *Id.*, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801 ss.; *Id.*, *Persona e privacy*, in *Il riserbo e la notizia*, cit., 33 ss.; BELLELLI, *Legge sulla privacy e codice deontologico dei giornalisti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, 3 ss.; DE SIERVO, *Diritto all'informazione e tutela dei dati personali*, in *Foro it.*, 1999, V, 66 ss.; LORIS, *Informazione e persona. Conflitti di interessi e concorso di valori*, Napoli 1999, *passim*; DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione creativa*, in questa *Rivista*, 1990, I, 248 ss.; *Id.*, *La cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, *ivi*, 1985, II, 561 ss.; GIANCOTTI, *Diritto di cronaca e tutela della privacy: i primi provvedimenti del Garante*, in *Danno resp.*, 1998, 626 ss.

(17) Con precipuo riferimento al caso in cui la cronaca coinvolge soggetti minori di età v., in generale, *Informazione e tutela dei minori* (Atti del Convegno di Camerino, 5 dicembre 2002) a cura di BISCONTINI e MARUCCI, Napoli 2002; *I bambini e i loro diritti* a cura di CENDON, Bologna 1991, 21 ss.; MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna 2000, 286 ss.; GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli 1984, 59 ss.; STANZIONE, *Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1999, 251 ss.; SACCETTI, *Privacy: nodi e scioglimenti con particolare riferimento alla tutela dei minori*, in *Fam. dir.*, 1998, 289 ss.; PALMIERI, *I « minori » tra diritto e società*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 274 ss.; BUSSANI, CENDON, GHEDINI, VENCIARUTTI, *I diritti della personalità dei minori: tutela ed esercizio*, *ivi*, 1990, 773 ss.; DOGLIOTTI, *Il diritto ad essere dimenticati. Sulla condizione del minore « noto » e la protezione della sua immagine* (nota a Pret. Chieri 3 gennaio 1990), in questa *Rivista*, 1991, I, 3127 ss.; FOLADORE, *Diffamazione a mezzo stampa e tutela dei minori* (nota a Cass. pen. 18 ottobre 2001 n. 37667), in *Fam. dir.*, 2002, 263 ss. In giurisprudenza, cfr. C. cost. 21 luglio 1983 n. 222, in *Foro it.*, 1983, I, 2, 2062 ss., con nota di LA GRECA; C. cost. 10 febbraio 1981 n. 16, *ivi*, 1994, II, 658 ss.; Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, *ivi*,

2. *La cronaca.* — La libertà di cronaca è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale (18) e giurisprudenziale (19) in ordine, in primo luogo, alla configurabilità in termini di diritto (20), e in secondo luogo, all'individuabilità dei limiti entro cui essa debba esser contenuta.

In argomento si contendono il campo due distinte linee argomentative: a fronte di quella dottrina che intende la cronaca comprensiva delle eventuali considerazioni di colui che narra (21), altra dottrina l'accoglie, in un'accezione più restrittiva, come narrazione di fatti e di avvenimenti « scevra da commenti, aggiunte od omissioni » (22).

Potendosi definire, allora, la cronaca in termini di « narrazione dei fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi e sulla base di un mero criterio di successione temporale » (23), si tratta di sottoporre al vaglio se essa si presti ad esser considerata forma di libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 cost. e riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 cost. (24),

1984, I, 2711 ss. (la sentenza in commento, data la rilevanza contenutistica, si è prestata a numerose osservazioni: in questa *Rivista*, 1984, I, 2941 ss., con note di FINOCCHIARO M., *La cassazione e l'uniforme interpretazione della legge*, p. 2957 ss., di GIACOBBE, *Prime impressioni...tecniche su una contrastata sentenza*, p. 259 ss., di DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti*, cit., 356 ss., e di ULISSSE, *Note sui limiti della responsabilità civile dei giornalisti*, ivi, 1985, I, 364 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 214, con nota di commento di ALPA, cui segue la replica di ROPPO, *La Corte di cassazione e il decalogo del giornalista*, 218 ss.; in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 1099 ss., con nota di TENELLA SILLANI, *Libertà di stampa e concorrenza sleale*; in *Dir. inform.*, 1985, 143 ss., con note di FOIS, *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 cost.*, e di MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, p. 166 ss.); Cass. 4 luglio 1997 n. 6041, in *Danno resp.*, 1998, 284 ss.; Cass. 9 giugno 1998 n. 5658 (in *Foro it.*, 1998, I, 2, 2387; in *Corr. giur.*, 1998, 10, 1168 ss., con nota di MANCINI; in *Danno resp.*, 1998, 865 ss., con nota di ORESTANO); Trib. min. Roma, decr. 9 novembre 1994, in *Dir. fam. pers.*, 1996, I, 536 ss.; Trib. min. Roma, decr. 29 novembre 1996, ivi, 1997, 645 ss.

(18) NUVOLONE, *Cronaca*, cit., 421 ss., ove si definisce la cronaca come « l'attività del giornalista che consiste nella narrazione a mezzo di parole o fotografie dei fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua professione ».

(19) Il diritto di cronaca ha trovato un primo riscontro giurisprudenziale nei primi anni Sessanta quando la giurisprudenza lo affermò « in negativo », come causa di giustificazione ex art. 51 c.p. dei reati contro l'onore e la reputazione. Una pronuncia particolarmente significativa in materia di *ius narrandi* è quella emessa dalla Corte di cassazione il 5 marzo 1960 ove il Supremo Collegio precisò come il diritto di informazione in sede giornalistica debba « mantenersi nei limiti della legge penale e di un doveroso rispetto dei diritti altrui, ma ciò non è comunque esatto, poiché il problema del diritto di cronaca sorge per l'appunto nei casi in cui questi diritti non sono stati salvaguardati, e sono anzi stati realizzati gli estremi di un illecito come tale sanzionato penalmente. Gli è proprio in questi casi che il riconoscimento dell'esercizio di un diritto giustifica il fatto, ed esclude la punibilità, mentre ove non si realizzassero gli estremi obiettivi di una fattispecie penale, e non si ledessero gli interessi di terze persone, il fatto già per questa sola considerazione sarebbe lecito penalmente »; così Cass. 5 marzo 1960, in *Giust. pen.*, 1961, II, 103 ss.

(20) Parte di risalente dottrina tende, infatti, a negare la qualificabilità in termini di diritto della cronaca: DELITALA, *op. cit.*, 383 ss.; SANTORO, *In tema di ingiuria e diffamazione*, in *Foro it.*, 1950, I, 14 ss.; affermano, invece, il diritto di cronaca: NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano 1951, *passim*; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano 1958, *passim*; GUARNIERI, *Diritto di cronaca e diffamazione a mezzo della stampa*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1952, 699 ss.; GUADAGNO, *Diritto di cronaca*, cit., 858 ss.

(21) SCALISI, *op. ult. cit.*, 1373 ss., intende la cronaca come rientrante nella manifestazione del pensiero proprio considerando il valore attribuito dal narratore al fatto oggetto di cronaca; fatto che, in quanto accolto in cronaca, implica un previo giudizio valutativo che trova poi riscontro effettivo nella forma espositiva di esso.

(22) ZENO ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova 1995, 22.

(23) NUVOLONE, *Cronaca*, cit., 421; sul punto, v., da ultimo, PACE, PETRANGELI, *Cronaca e critica (diritto di)*, cit., 303 ss.

(24) Secondo attenta dottrina, la libertà di manifestazione del pensiero, anche nelle forme della

e, per il qual caso, se ad essa debba applicarsi la medesima disciplina accordata alle altre forme nelle quali il pensiero si manifesta.

A dette questioni la dottrina non ha fornito risposte univoche: in tal senso, se v'è chi (25) ha escluso la cronaca come forma di manifestazione del pensiero in quanto, garantendo l'art. 21 cost., a chiunque il « diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero », la narrazione di fatti od opinioni altrui è manifestazione di un pensiero « non proprio », altri (26) ha obiettato che già nella scelta dei fatti da divulgare e nella loro presentazione, nel rilievo ad essi assicurato, si esprime un'opinione, un pensiero. A ben vedere, data l'impossibilità, concettuale e fattuale, di distinguere un fatto da un'opinione (27), la scelta della narrazione di un accadimento significa di per sé attribuire ad esso rilevanza, ciò comportando un esercizio valutativo in ordine al fatto medesimo che si concretizza, attraverso la descrizione di esso, in un apprezzamento soggettivo (28); la narrazione di un avvenimento comporta, infatti, attribuire allo stesso un valore dipendente dal punto di vista dal quale lo si osserva (29).

Orbene, ammessa la cronaca come forma di manifestazione del pensiero direttamente tutelata dall'art. 21 cost., si pone la necessità di indagarne i limiti di liceità dell'esercizio, essendo esso funzionale all'altrui conoscenza.

stampa e della cronaca, « contribuisce ad identificare, e sicuramente a caratterizzare, il “patrimonio irretirabile” della persona »: SCALISI, *op. cit.*, 1374 ss. Riguardo la relazione tra stampa e riservatezza, parte della dottrina ha evidenziato come quest'ultima non possa costituire un limite ad una libertà costituzionalmente garantita com'è quella di stampa, quand'anche se ne ravvisi il fondamento nell'art. 2 cost.: PALADIN, *Problemi e vicende*, cit., 17 ss.; cfr., inoltre, *I diritti della personalità. Tutela dell'onore e della reputazione e loro rapporti con il diritto di cronaca, critica e satira* a cura di PUTTI, in *Casi e questioni di diritto privato* a cura di BESSONE, IX. *Atto illecito e responsabilità civile*, t. 2. *La struttura dell'illecito* a cura di ALPA, RUFFOLO e ZENO ZENCOVICH, Milano 2000, 330 ss.

(25) Cfr., a riguardo, NUVOLONE, *Reati di stampa*, cit., 15 ss.; ID., *Cronaca*, cit., 422 ss., secondo cui la cronaca è forma di manifestazione del pensiero, essendo da intendere l'informazione come diritto in senso funzionale all'esercizio della libertà di opinione; sul punto, cfr. anche GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza: verso nuovi confini di tutela della persona?*, cit., 3 ss.

(26) Così AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano 1978, 143 ss.; BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 439, il quale afferma esser « ovvio che la libertà di pensiero comprenda anche quella di riferire il pensiero altrui come fatto »; DOGLIOTTI, *La libertà di manifestazione del pensiero e i diritti della personalità*, in *Casi e questioni di diritto privato*, cit., Milano 1998, 54 ss.; FOIS, *op. ult. cit.*, 143 ss.; ID., *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, cit., 202: « da un punto di vista giuridico il pensiero è proprio di chi lo manifesta anche se questi riporta il pensiero di un altro (in quanto vuole ripeterlo); oppure espone avvenimenti (in quanto vuole esporne alcuni piuttosto che altri, ed in un determinato modo piuttosto che in un altro) ». In tema v., ancora, DELITALA, *I limiti giuridici*, cit., 393, ad avviso del quale se il pensiero è espressione di ogni prodotto dell'intelletto, anche la mera narrazione di un fatto è da intendersi come tale.

(27) Il che rende arduo sovente distinguere la cronaca dalla critica: v., a riguardo, PACE, PETRANGELI, *Cronaca e critica*, cit., 304 ss.; NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 422.

(28) La cronaca è propriamente caratterizzata, infatti, dalla veicolazione che al fatto viene impressa attraverso la narrazione di esso al fine di soddisfare una esigenza di informazione. Sul punto, cfr. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero*, Milano 1998, 65 ss. Ferma la difficoltà di distinguere l'opinione dalla narrazione, se gli avvenimenti e i fatti oggetto di cronaca sono i dati su cui si fonderanno i giudizi e le opinioni, su di essi è possibile formare il pensiero. Cfr. CATADELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano 1972, 15, il quale riconduce la cronaca nella garanzia costituzionale dell'art. 21, sulla scorta del « collegamento funzionale fra diffusione della notizia e manifestazione di opinioni ». Di tale avviso anche ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema di diritto civile*, Napoli 1985, 243 ss.

(29) In questi termini, SCALISI, *op. cit.*, 1373, secondo il quale lo stesso art. 21 cost. « mostra di porre sullo stesso piano l'espressione delle proprie opinioni e della propria coscienza e la narrazione di fatti e vicende proprie e altrui »; cfr., altresì, ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., *passim*; STENDARDI, *Libertà di stampa e diritto di cronaca*, in *Foro pad.*, 1958, I, 245 ss.

Considerata la distinzione posta da taluni tra forme di manifestazione del pensiero costituzionalmente « privilegiate » (politica, religiosa e artistica) e forme « non privilegiate » (30), la cronaca concernente le prime dovrebbe considerarsi come esercizio di un vero e proprio diritto di libertà positivamente stabilito, incontrando solo limiti logici dedotti dal concetto di manifestazione del pensiero che si realizza sotto forma di cronaca, laddove in quelle « non privilegiate », rappresentando la cronaca espressione di libertà negativa, il limite sarebbe costituito dalla tutela dell'altrui onorabilità (31). In particolare, i limiti logici sarebbero informati all'interesse sociale della notizia ed alla verità dei fatti divulgati (32), con la precisazione che il primo di essi verrebbe in rilievo solo quando la cronaca si realizzi con metodo scientifico (33). A tutto concedere, però, così come rilevato da parte della dottrina (34) e com'anche ribadito di recente dalla Suprema Corte (35), l'art. 21 cost., menzionando la « libertà di manifestazione del proprio pensiero » senza alcuna specificazione in ordine al contenuto del pensiero che si può legittimamente manifestare, sembra privare di fondamento la distinzione fra materie « privilegiate » e « non privilegiate » (36).

Quanto ai precedentemente richiamati limiti logici, inoltre, il requisito della verità non costituisce valore pertinente alla libertà di espressione (37): il disposto dell'art. 21 cost. prescinde dall'esattezza o meno e dalla verità o meno del pensiero manifestato (38), con la sola esclusione della diffusione di fatti soggettivamente falsi in quanto non corrispondenti al proprio interiore convincimento (39), fermo

(30) In questo senso, FOIS, *op. ult. cit.*, 78 ss.; *contra*, BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 431; cfr. anche in argomento DELITALIA, *I limiti giuridici*, cit., 394 ss.; per un'attenta disamina, cfr. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, cit., 8 ss.

(31) DELITALIA, *I limiti giuridici*, cit., 395 ss.

(32) Cfr. NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 423, il quale, però, non ritiene debba esser considerato un « limite logico essenziale quello della cosiddetta rilevanza o interesse sociale delle notizie pubblicate », aderendo a quella interpretazione dottrinale che ne rileva l'estrema genericità, riconducibile al DELITALIA, *op. ult. cit.*, 395 ss.

(33) FOIS, *op. ult. cit.*, 208: « solo quando la cronaca sia realizzata con scientificità ha rilievo l'interesse sociale che soddisfa [...]; ci si riferisce alla cronaca documentata [...]: solo questa cronaca permette una valutazione obiettiva ed una reale maturazione critica dei soggetti cui si rivolge ».

(34) SCALISI, *op. cit.*, 1372 ss.

(35) Ci si vuol riferire a Cass. 31 marzo 2006 n. 7605, secondo cui il diritto di cronaca e quello di critica possono essere esercitati anche quando vengano a collidere con l'altrui sfera di libertà religiosa, poiché l'ampia formulazione dell'art. 21 cost. non tollera siffatta limitazione. Oltre a quanto riportato in massima, la pronuncia della Suprema Corte si segnala in quanto ha avuto il pregio di precisare come non abbia fondamento asserire che il diritto alla libertà di professare la propria religione trovi collocazione « privilegiata » nella Costituzione rispetto al diritto alla libertà di stampa e di informazione in quanto collocato all'art. 8 e, dunque, tra i « principi fondamentali ».

(36) NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 422 ss.: « sembra esatto ritenere che ogni manifestazione del pensiero che, da un lato, non sia in contrasto con i principi costituzionali, e che, dall'altro lato, concerna interessi positivamente valutati dalla Costituzione, è tutelata nel nostro ordinamento; e che le materie politica, religiosa e artistica sono espressamente menzionate per la loro particolare importanza, perché, nel loro ambito, storicamente più frequente e preoccupante si è manifestato l'arbitrio, non perché si tratti delle sole materie privilegiate ». Di tale avviso è anche SCALISI, *op. cit.*, 1372 ss. Sul punto, v. anche le preziose pagine di JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, cit., 154 ss.

(37) Così LORIS, *Informazione e persona*, cit., 26.

(38) MANTOVANI, *Il diritto penale della stampa*, Milano 1971, 58: « la menzogna non sembra vietata in sé, in quanto anche essa è espressione del pensiero »: essa è vietata quando « venga ad urtare contro uno dei limiti costituzionali imposti alla libera manifestazione del pensiero ».

(39) ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., 38: « restano escluse dalla garanzia (dell'art. 21 cost.) le manifestazioni che non rispondono alle interiori persuasioni o all'interiore pensiero, le affermazioni o le negazioni che non corrispondono alle effettive convinzioni e valutazioni ».

restando il disposto di cui all'art. 656 c.p. in ordine alla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (40). Nel momento in cui si narra un fatto o si riporta un altrui pensiero, ad essere riportata non è la verità oggettiva, ma è la percezione che di essa ha avuto colui che narra (41).

Riguardo al limite dell'utilità sociale della notizia, non può dirsi incompatibile con l'esercizio del diritto di cronaca la diffusione di notizie che interessano solo poche persone (42) in quanto la rilevanza del fatto deriva da un apprezzamento soggettivo del narratore e sarebbe una contraddizione garantire la possibilità di esprimere il proprio pensiero, e poi, nello stesso tempo, condizionare tale facoltà all'interesse che la sua diffusione è in grado di suscitare negli altri.

I rilievi d'anzì mossi ai predetti limiti non escludono, bensì impongono, una ulteriore riflessione volta a tracciare in modo maggiormente preciso i confini entro cui l'esercizio del diritto di cronaca possa dirsi legittimo; e ciò in quanto, come accennato, la narrazione di fatti, avendo ad oggetto vicende della persona, comporta in sé il rischio del conflitto con l'interesse soggettivo contrapposto alla non divulgazione di essi.

Da tale potenzialità lesiva deriva la necessità di individuare un contenuto minimo al di sotto del quale l'attività di cronaca non può definirsi legittimo esercizio del diritto in parola (43). In tal senso, infatti, dato che la libertà di manifestazione del pensiero costituisce « forma bivalente di definizione della personalità: interna ed esterna al soggetto, giacché nel suo esplicarsi afferma la personalità del suo autore ma nega o può negare la personalità altrui » (44), in armonia con il rilievo espresso da attenta dottrina (45), la riconducibilità della cronaca entro l'alveo della previsione di cui all'art. 21 cost., non può condurre ad affermare che essa incontri, siccome esplicitamente previsto, il solo limite del buon costume (46): le varie sfere giuridiche dovendosi limitarsi vicendevolmente ai fini di un'ordinata convivenza civile (47).

(40) Cfr., per un'attenta disamina, BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 439 ss.

(41) Considerazione, questa, che rende palese l'impossibilità di verificare, sul piano empirico, la veridicità della notizia.

(42) NUVOLONE, *op. ult. cit.*, 423.

(43) L'interesse all'informazione si risolve nelle qualità della informazione stessa, nel senso di obiettività, completezza ed imparzialità che trova assicurazione nella pluralità delle fonti di informazione. Cfr. SCALISI, *Brevi riflessioni*, cit., 1370 ss. Sulla questione v. l'interessante contributo di CUFFARO, *Lealtà, correttezza, completezza dell'informazione (appunti)*, ora in *Lealtà dell'informazione e diritto di cronaca*, cit., 18 ss., ove si individua proprio nella lealtà e nella correttezza soggettive la chiave per risolvere la contrapposizione tra diritto di informare e tutela dei soggetti.

(44) SCALISI, *op. cit.*, 1374; sul punto, cfr. anche MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano 1983, 377 ss.; CAROSONE, *Incontri e scontri di diritti della personalità*, in *Dir. aut.*, 1979, 972 ss.

(45) BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero*, cit., 65.

(46) In ordine al concetto di buon costume si segnalano i rilievi di CHIOLA, *Manifestazione del pensiero*, cit., 8 ss.; l'autore critica l'assunzione dell'accezione civilistica di esso in ambito di manifestazione del pensiero informata all'allargamento dell'« area del buon costume oltre la sfera della morale sessuale, identificandola, alla stregua della definizione di negozio immorale, con quella della morale pubblica (cfr. Cass. 17 giugno 1950 n. 1552) »: detta concezione, nel pensiero dello studioso, non trova riscontro nel dettato costituzionale e conferisce ampia potestà limitativa al legislatore ordinario; il limite in parola è da assumersi nei termini penalistici, restringendo il meno possibile l'area delle libertà: « il divieto delle manifestazioni contrastanti con il buon costume interessa soltanto quelle pubbliche », rispondendo il postulato requisito di cui all'art. 21 « all'esigenza di vietare soltanto quelle manifestazioni che possono ritenersi dotate di potenzialità offensiva del valore "sociale" del buon costume ».

(47) In questo senso, C. cost. 14 giugno 1956 n. 1, in *Giur. cost.*, 1956, 7 ss.; C. cost. 8 luglio 1957 n. 120, *ivi*, 1957, 1086 ss.

Sulla scorta di siffatte premesse, la Consulta, attraverso una ponderata considerazione della persona come valore centrale dell'ordinamento giuridico, ha precisato che « la tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'art. 21 cost., non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi che siano parimenti garantiti dalla Costituzione » (48).

Il rilievo riceve conforto ulteriore da quanto precisato dal Supremo Collegio, là dove ha avuto modo di osservare come « essendovi potenziale collisione tra il diritto di libera manifestazione del pensiero ed un altro bene o interesse garantito dalla Costituzione, deve stabilirsi se il sacrificio del primo al secondo sia giustificato, ovvero se, mediante l'applicazione di un principio di ragionevolezza che guida il legislatore nel porre la norma e l'interprete col farne applicazione, debba operarsi un giudizio di prevalenza o di soccombenza del valore in concreto dei due interessi costituzionali che si trovano contrapposti » (49).

Si tratta, quindi, in particolare, di sottoporre al vaglio gli effetti della contrapposizione di interessi confliggenti tratteggiandone i contorni al fine di elaborare una *regula iuris* generalmente applicabile alla materia. Il riferimento primo è, allora, alle istanze di tutela delle esigenze fondamentali della persona umana (riservatezza, oblio, immagine, identità personale, onore, reputazione), considerando il valore-persona (50) ad un tempo come assioma e limite che *in subiecta materia* deve esser preso a riferimento (51).

3. Il decalogo del giornalista. — In detta ottica, il punto di partenza dal quale muovere è rappresentato dall'indicazione operata dal Supremo Collegio dei criteri ai quali deve attenersi il giornalista per non incorrere in responsabilità (52) qualora

(48) C. cost. 6 luglio 1966 n. 87, in *Giur. cost.*, 1966, 1090 ss.; in tal senso anche C. cost. 27 febbraio 1973 n. 16, *ivi*, 1973, 87 ss.; C. cost. 30 gennaio 1974 n. 20, *ivi*, 1974, 73 ss. La realizzazione della persona in termini di valore può avvenire solamente attraverso la possibile coesistenza dei diritti ad essa facenti capo ed attraverso la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione della medesima: sul punto, cfr. ANTINOZZI, *Libertà di stampa e di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti della persona*, in *Dir. prat. assic.*, 1986, 130 ss.

(49) Cass. 5 aprile 1978 n. 1557, in *Foro pad.*, 1979, I, 302; in ordine alla rilevanza in detto ambito dell'equo contemperamento degli interessi contrapposti, cfr. GIACOBBE, *I diritti della personalità tutelati nella Costituzione*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di CENDON, *Le persone*, III. *Diritti della personalità*, Torino 2000, 65 ss.

(50) Sul valore della persona umana, a mo' di primo accenno in questa sede, v., per tutti, BIANCA, *Diritto civile*, I. *La norma giuridica. I soggetti*, Milano 2002, 144 ss.; SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano 1990, *passim*; STANZIONE, *Persona fisica (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma 1990; BESSONE, FERRANDO, *Persona fisica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano 1983, 193 ss.; MESSINETTI, *Personalità*, cit., 355 ss.; FERRI, *Persona umana e formazioni sociali*, in *Iustitia*, 1977, 71 ss.; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1976, 1126 ss.; ZATTI, *Persona giuridica e soggettività*, Padova 1975, 5 ss.; BARBERA, in *Commentario della Costituzione* fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO, Bologna-Roma 1975, *sub art.* 1-10, p. 103 ss.; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano 1950, *passim*; *Id.*, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* a cura di CICU e MESSINEO, IV, Milano 1982, *passim*; GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 458 ss.; PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1972, 30 ss.; *Id.*, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 1991, 317 ss.; RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma 1990, *passim*; PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, I, t. 1, Milano 1943, 135 ss.

(51) La giurisprudenza ha da tempo individuato nel rispetto dei valori umani il limite entro il quale un atto di cronaca può dirsi legittimo; v., *ex multis*, Cass. pen., 29 gennaio 1969: « il diritto di cronaca giornalistica [...] trova un preciso limite nel rispetto dei principi morali e dei diritti altrui, fra cui quello di ogni persona alla propria reputazione, al proprio decoro e al proprio prestigio ».

(52) Così come precisato da Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit., quando un reato come quello della diffamazione a mezzo stampa è punibile solo a querela della persona offesa, nessuna norma o principio

nel diffondere notizie, leda gli altrui diritti della personalità (53): criteri assurdi oggi a regola generale e indefettibile di legittimo esercizio del diritto di cronaca e formanti il noto decalogo del giornalista.

Secondo la Suprema Corte, « il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, si

di logica giuridica impedisce di preferire all'esercizio dell'azione penale contro l'autore dell'offesa, l'esercizio dell'azione in sede civile per il risarcimento dei soli danni patrimoniali conseguenti all'illecito in cui il reato medesimo si compendia. L'esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica) può ben essere censurato anche soltanto in sede civile *ex art. 2043 c.c.*, indipendentemente dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato e comunque non sia punibile per difetto di condizioni interessanti esclusivamente il diritto penale. In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora il fatto non sia stato ancora valutato in sede penale, presupposto per l'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è la continenza del fatto in esso, intesa in senso sostanziale (i fatti narrati debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva) e formale (l'esposizione deve avvenire in modo misurato). Peraltro, quando la narrazione sia esposta insieme alle opinioni dell'autore, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri formali, dovendo, invece, lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti (cfr., in tal ultimo senso, Cass. 21 luglio 2004 n. 11470, in questa *Rivista*, 2005, I, 2438, con osservazione di BALLARANI, *La diffamazione tra « critica » e « cronaca »*; v., inoltre, Cass. 19 luglio 2004 n. 13346, *ivi*, 2005, I, 3074; Cass. 4 febbraio 2005 n. 2271 e Cass. 15 dicembre 2004 n. 23366, entrambe *ivi*, 2006, I, 1590; Cass. 13 gennaio 2005 n. 559).

(53) Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit. I contenuti della pronuncia in parola che hanno segnato una tappa fondamentale nell'elaborazione del diritto di cronaca assurgendo al rango di diritto vivente, sono stati, appunto, costantemente seguiti dal Supremo Collegio (cfr., *ex multis*, da ultimo, Cass. 16 maggio 2007 n. 11259) e dai giudici del merito (v., *ex pluribus*, App. Roma 16 gennaio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 942; App. Roma 11 febbraio 1991, in questa *Rivista*, 1992, I, 2859 ss.; Trib. Milano 11 febbraio 1999, in *Foro it.*, 1999, I, 3083 ss.; App. Milano, 18 luglio 1996, *ivi*, 1997, I, 938; Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827, *ivi*, 1995, I, 1152). La Suprema Corte ha precisato che i requisiti della verità, della continenza e della pertinenza non sono autonomi ma strettamente connessi: non vi può essere il requisito dell'interesse pubblico senza gli altri due; in concreto, ciascuno di questi ultimi (veridicità e continenza) sfuma nell'altro (così, Cass. 4 febbraio 2005 n. 2271 e Cass. 15 dicembre 2004 n. 23366, cit.; cfr., inoltre, Cass. 29 agosto 1990 n. 8963, riportata per esteso in nota da SCALISI, *Brevi riflessioni*, cit., 1360 nt. 2, che ha posto come primo elemento la verità oggettiva della notizia pubblicata, alla quale seguono la pertinenza e la continenza, dando risalto al fatto che i criteri tendono ad esprimere la centralità ordinamentale della persona). In argomento le sezioni unite della Suprema Corte hanno correttamente osservato che alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi natura statica ed immutabile: essa ha struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse, sussistendo, infatti, una scala di valori, in relazione alla notorietà del personaggio che non può essere trascurata (cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140, in *Foro it.*, 2001, II, 629, con nota di PALMIERI, PARDOLESI, *Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente)?*; in *Danno resp.*, 2002, I, 19, con note di AGNINO, *Responsabilità del giornalista per intervista diffamatoria: intervengono le Sezioni Unite*, e di CASSANO, CATULLO, *Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista ex art. 595, 596 e 596-bis c.p.*; e in *Cass. pen.*, 2002, 98 ss. con nota di ERBANI *L'intervista e la responsabilità del giornalista*). Il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso, peraltro, sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto (così Cass. 25 luglio 2000 n. 9746, in *Danno resp.*, 2001, 146, con nota di MACCABONI; v., inoltre, Cass. pen. 30 settembre 1987, S., in *Dir. inform.*, 1988, 797, e in *Giur. it.*, 1988, II, 278).

da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti » (54).

L'approccio in parola, consistente nel fornire un'elencazione esaustiva dei parametri di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, è stato oggetto di vivaci critiche (in relazione, innanzi tutto, alla funzione nomofilattica del Supremo Collegio) informate al fatto che cotesta stigmatizzazione potrebbe apparire, *prima facie*, limitativa della libertà di informazione (55).

Con riferimento al primo dei criteri dalla Suprema Corte indicati, l'utilità sociale dell'informazione, la sussistenza dell'interesse della collettività a conoscere un fatto (56) rende legittimo l'atto di cronaca e giustifica la soccombenza della sfera di riserbo del singolo (57). Come peraltro accennato, non può tuttavia omettersi di considerare che un'interpretazione stretta del concetto, nel senso di ritenere legittima la sola diffusione di notizie aventi rilevanza sociale, urterebbe palesemente con la garanzia costituzionale della libera manifestazione del pensiero (58).

Ma, a ben vedere, il Supremo Collegio ha inteso affermare che la protezione dei diritti della personalità possa cedere il passo di fronte ad un prevalente interesse pubblico alla conoscenza, che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale; per tal via, il criterio dell'utilità sociale della notizia è da intendersi come causa di giustificazione: la notizia, quantunque lesiva dei valori fondamentali costituzionalmente garantiti (59), perde il suo con-

(54) Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.

(55) ULISSE, *Note sui limiti*, cit., 365; cfr., inoltre, ROPPO, *La Corte di cassazione*, cit., 219: secondo quest'ultimo « larghissimamente opinabili appaiono i criteri su cui la Suprema Corte afferma doversi fondare la qualificazione di liceità o illiceità dell'attività informativa [...]. E tanto più opinabili per l'autorevolezza del giudice che li formula e per quel tanto di normatività che oggettivamente appartiene agli enunciati dell'organo giudiziario chiamato ad assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" e "l'unità del diritto oggettivo nazionale" (art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12): elementi che, uniti al modo marcatamente didascalico e precettivo con cui la cassazione enuncia quell'insieme di criteri, danno corpo ad un *mix* inquietante, o che almeno si comprende possa aver inquietato gli operatori professionali dell'informazione, e non soltanto loro ». In tal senso anche FINOCCHIARO M., *La cassazione e l'uniforme interpretazione della legge*, cit., 2958, il quale non ritiene « che rientri fra le attribuzioni [...] della Suprema Corte il potere di dettare regole di comportamento di sorta, spettando unicamente al legislatore la funzione di porre norme astratte, generali e vincolanti »; da ultimo cfr. ZANELLI, *Le mezze verità del giornalista*, in *Pol. dir.*, 1985, 129 ss.

(56) In ordine al valore della conoscenza, della conoscibilità, nonché della relazione tra verità e conoscenza, si rimanda per tutti a PUGLIATTI, *Conoscenza*, in *Enc. dir.*, IX, Milano 1961, 45 ss.; cfr., inoltre, le attente considerazioni di FALZEA, *I fatti di conoscenza*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, t. 1, Milano 1978, 533 ss.

(57) Sull'interesse sociale alla conoscenza della vita degli uomini politici è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo con la pronuncia 8 luglio 1987 (in *Foro it.*, 1987, IV, 50) secondo cui « i limiti della critica ammessi nei confronti di un uomo politico sono più ampi che nei confronti del privato cittadino, in quanto il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente al controllo dei suoi atti, e pertanto le esigenze di tutela della sua reputazione devono essere bilanciate con gli interessi alla libera discussione delle questioni politiche ». In dottrina, cfr. SCALISI, *op. cit.*, 1386; NUVOLONE, *Cronaca (libertà di)*, cit., 424; nonché LIOTTA, *Onore (diritto all')*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano 1980, 206.

(58) DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti*, cit., 561, osserva, a proposito del « decalogo del giornalista », che « qualcuno potrebbe equivocare nel senso che si ritenga la libertà di stampa sia ammessa [...] solo quando l'informazione abbia una "utilità sociale", affermazione che così interpretata sarebbe degna del peggiore dei regimi totalitari ». Il criterio in questione impone di distinguere la notizia futile da quella utile a far conoscere la persona e la sua personalità per potersi creare un'opinione su di essa: cfr. ALPA, Nota a Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit., 216. Anche la giurisprudenza successiva ha sottolineato, in numerose pronunce, la necessità che sussista un interesse dell'opinione pubblica ad essere informata su fatti ed avvenimenti di rilevanza generale, ma anche sulla vita privata dell'uomo pubblico: così Trib. Roma 16 gennaio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 942.

(59) Così PARDOLESI, Nota a Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in *Foto it.*, 1984, I, 2712, il quale rileva che le condizioni elaborate dalla giurisprudenza « scattano al solo fine di salvaguardare affermazioni

notato di illiceità nella misura in cui la diffusione di essa sia strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'informazione (60).

Nella medesima prospettiva si inquadra il secondo dei canoni indicati dal Supremo Collegio, ossia la « verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti » (61): ciò che comporta l'obbligo per il giornalista di accertare l'attendibilità delle fonti di provenienza della informazione e, contemporaneamente, la verità del fatto nel suo significato non già formale ma sostanziale (62), salvo l'esercizio del diritto di satira (63).

Peraltro, da condividere è l'opinione di chi ha osservato che il requisito in parola, più che configurarsi nel senso di limite alla cronaca, sembra debba essere assunto ad elemento descrittivo del suo contenuto (64), in quanto è la stessa natura della cronaca ad imporre la sussistenza di tale requisito, « essendo impossibile ricondurre nel suo ambito fatti che non siano realmente accaduti » (65).

Orbene, la maggior incertezza concettuale del canone della verità attiene al significato proprio del termine. In tale prospettiva, la Suprema Corte si è peritata di precisare che la verità non è rispettata quando, « pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La

altrimenti lesive dell'altrui reputazione, valgono dunque a delineare i contorni del diritto di cronaca in quanto causa di giustificazione che elimina l'antigiuridicità del fatto ».

(60) Nel contesto puntuale è il richiamo a quegli autori che hanno inteso la tutela del riserbo come « ambito più direttamente coinvolto dal problema della utilità sociale della notizia »: ci si vuol riferire specialmente al pensiero di GIUFFRIDA, *Il diritto alla riservatezza*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di CENDON, *Le persone*, III. *Diritti della personalità*, cit., 289 ss. e 308 ss.; per le considerazioni di carattere generale si rimanda, in particolare, a GIACOBBE, *La persona umana nell'ordinamento giuridico*, ivi, 3 ss. (specialmente 12 ss.). Proprio nel caso di confliggenza, difatti, tra cronaca e riserbo trova ragione la ponderazione equilibrata dei valori, andandosi ad individuare il canone per la soluzione del contrasto propriamente nell'interesse socialmente apprezzabile alla diffusione: in tema si veda l'attenta osservazione di FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, 609 ss. (specialmente 620); cfr. anche Pret. Roma 11 gennaio 1989, in *Dir. inform.*, 1989, 496 ss.

(61) Il requisito della verità è richiesto già dalla legge sull'ordinamento dei giornalisti (l. 3 febbraio 1963 n. 69) che, all'art. 2, impone « l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti [...] secondo lealtà e buona fede ». Cfr. ancora Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.; sul concetto di verità e sulla incidenza di esso in ordine alla conoscenza, cfr. PUGLIATTI, *Conoscenza*, cit., 52 ss., e in giurisprudenza, *ex multis*, Cass. 2 marzo 1990 n. 2785; Cass. 4 aprile 1996 n. 3332; Cass. 15 aprile 1996 n. 3604; Cass. 7 febbraio 1997 n. 7393; Cass. 5 maggio 1997 n. 2113, in *Riv. pen.*, 1997, 10, 973 ss.; Cass. 23 aprile 1999 n. 4040; Cass. 3 marzo 2000 n. 2367; Cass. 22 maggio 2000 n. 6877; Trib. Roma 22 aprile 2000; Trib. Roma 13 gennaio 2000.

(62) Cfr. Cass. 16 maggio 2007 n. 11259, secondo cui il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici. La sentenza in epigrafe si segnala per aver precisato, oltre a quanto riportato in massima, che in tema di limiti al diritto di cronaca e, segantamente, riguardo alla rispondenza delle notizie pubblicate alla verità almeno putativa, sul giornalista grava l'onere, anche processuale, di dimostrare la bontà del metodo di lavoro utilizzato, la diligenza approntata e l'attendibilità delle fonti utilizzate.

(63) Come si andrà a chiarire *infra*, § 5; sia sufficiente al momento il richiamo a CARBONE, *Satira, informazione e diffamazione: un difficile equilibrio* (nota a Cass. 28 agosto 1998 n. 8574), in *Danno resp.*, 1998, 897 ss.; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen. 27 aprile 1992, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, II, 688 ss.

(64) BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero*, cit., 72.

(65) ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., 244, ove: « l'elemento della verità con la sua presenza appiana ogni conflitto fra diverse personalità, nessuna delle quali potrà dirsi lesa o limitata perché assolutamente aderente alla realtà di fatto. Mentre la sua assenza determina uno squilibrio che viene risolto a favore di colui la cui personalità o espressione della personalità è più corrispondente alla realtà ».

verità non è più tale se è “mezza verità”; [...] la verità incompleta deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa » (66).

Muovendo dal presupposto che la Suprema Corte non individua gli indici in base ai quali è possibile verificare la veridicità di un fatto (67), l'approccio surriferito non sembra, altresì, condivisibile: per tal via, infatti, si dovrebbe giungere a sanzionare colui che diffonde la « parziale verità » anche in assenza di un *animus diffamandi*. « La verità incompleta resta pur sempre verità e come tale un fatto comunque apprezzabile sotto il profilo dell'informazione » (68).

A ben vedere, attraverso la cronaca, infatti, viene ad emergere la percezione che dell'accadimento abbia avuto chi l'esterna e, inevitabilmente, si prospetterà una verità « soggettiva », escludendosi già in via di mera astrazione la possibilità di una verità assoluta ed inconfutabile (69).

V'è da segnalare, inoltre, l'attitudine del concetto di verità — nella specie — ad essere accolto in duplice ambito semantico: avuto riguardo all'accadimento, infatti, il concetto è connesso all'esistenza materiale del medesimo (per il qual caso la notizia diffusa è da ritenersi vera se sia ragionevolmente attendibile in ragione dei fatti e delle situazioni), laddove, in relazione « alle valutazioni o giudizi sui fatti e sui comportamenti narrati » (70) esso va ad assumere il significato di obiettività e coerenza tra fatto e contesto: sarebbero, pertanto, vere « quelle valutazioni o quei giudizi che rappresentano il messaggio di ordine generale e ideologico [...] logicamente desumibile dai fatti, posti in relazione con il contesto culturale dove gli stessi si sono verificati (71).

Di tutta evidenza è, allora, il richiamo alla rilevanza della c.d. « verità putativa », che, a parere del Supremo Collegio, esonera il giornalista da responsabilità a condizione che sia « frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca » (72), sia in

(66) Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.

(67) ROPPO, *La Corte di cassazione*, cit., 220; v., altresì, ZANELLI, *Le mezze verità*, cit., 132: « dove stia il criterio per valutare la verità rimane un mistero. Forse che la verità è raggiunta solo quando il fatto ha subito il vaglio della magistratura ed ha formato oggetto di una sentenza? La verità è sempre rivoluzionaria [...] anche per questo è preferibile alle mezze verità ». ALPA, *op. ult. cit.*, 217, a proposito del requisito della verità precisa che: « questo è certamente il requisito più sfuggente e ambiguo, nessun assunto potendo essere oggettivamente vero ».

(68) Cfr. ULISSE, *Note sui limiti della responsabilità civile del giornalista*, cit., 354.

(69) Con riferimento alla verità oggettiva della notizia, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi specie riguardo alla pubblicazione di interrogazioni parlamentari, operando precisazioni e specificando ulteriormente il portato del limite in parola: cfr., *ex multis*, Cass. 4 luglio 2006 n. 15270: secondo la Corte è legittima la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio che faccia chiaro riferimento ad un soggetto pur senza nominarlo, anche se il giornalista nell'articolo espliciti il nominativo del soggetto in questione, purché risulti accertata la corrispondenza tra gli elementi soggettivi forniti dall'interrogazione e la persona individuata. Con la sentenza citata la Suprema Corte aggiunge una puntualizzazione ai precedenti arresti in tema (sui quali cfr. Cass. 19 luglio 2004 n. 13346, cit.), precisando che il significato di « verità oggettiva della notizia » va inteso sotto un duplice significato: sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti. Sul punto v., altresì, Cass. 19 dicembre 2001 n. 15999.

(70) SCALISI, *Brevi riflessioni*, cit., 1388.

(71) Ancora SCALISI, *op. cit.*, 1380; ID., *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, cit., 168 ss.

(72) Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.; cfr., sulla questione della rilevanza della verità putativa, GIUFFRIDA, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 307. Sulla scia di queste considerazioni, parte della dottrina si è determinata nell'attribuire efficacia esimente anche al criterio della verosimiglianza dei fatti: ci si vuol riferire al FOIS, *op. ult. cit.*, 211, secondo il quale, « il principio della verità dei fatti, applicato in tutto il suo rigore, renderebbe molto problematica la rapidità e la varietà delle informazioni [...]». Riteniamo che

ordine alla scelta delle fonti informative, sia in merito al controllo sull'attendibilità della notizia diffusa di cui il giornalista sarà chiamato a fornire prova (73), da valutarsi in base ai canoni della prudenza e della perizia professionale.

Peraltro, ancora in tema di verità della notizia, le sezioni unite penali della cassazione hanno escluso l'esistenza di fonti privilegiate di informazione che esonerino il giornalista dall'esercitare i necessari controlli, poiché, in caso contrario, si porrebbe ad una sorta di legittimazione reciproca tra i mezzi d'informazione (74), ancorché fondato debba essere considerato il rilievo di chi ha sostenuto la relatività dell'inesistenza in parola, non essendo configurabile la responsabilità derivante dalla divulgazione di fatti resi noti da fonti ufficiali, venendo, l'autorevolezza della fonte e l'immediato dovere di informare, a rendere inesigibile un ulteriore vaglio sulla notizia diramata (75).

Avuto riguardo al terzo requisito, la « forma civile dell'esposizione » (76), secondo l'impostazione fornita dalla Suprema Corte, non può essere considerata civile la forma dell'esposizione « non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza » (77).

La stigmatizzazione in via generale ed astratta di quelli che parte della dottrina

essa debba attenuarsi in quello della "verosimiglianza dei fatti". Fatto "verosimile" deve essere considerato quello nella verità del quale si può ragionevolmente credere ». La tesi in parola ha prestato, altresì, il fianco ad una condivisibile critica: attribuire rilievo alla verosimiglianza, significherebbe ammettere una causa gratuita di giustificazione proprio per i fatti più gravi e dannosi per l'onore della persona; « non vi è dubbio che l'affermazione più pericolosa è quella che ha un'obiettiva verosimiglianza, mentre la notizia inverosimile è difficilmente creduta »: così, VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 29; cfr., inoltre, GRISOLIA, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, Padova 1984, 58, per il quale « la mera verosimiglianza, coincidendo con il probabile ed il plausibile, legittimerebbe ogni tipo di illazione, con effetti devastanti per gli interessati ».

(73) In questi termini, Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.

(74) Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, A. (in *Foro it.*, 1984, II, 531 ss., con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Giur. it.*, 1985, II, 148 ss., con nota di TERESI; in *Cass. pen.*, 1985, 44 ss., con nota di CALDERONE). Anticipando di qualche mese i contenuti di massima della pronuncia che ha reso noto il c.d. « decalogo del giornalista » (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.), le sezioni unite penali hanno precisato che, nonostante la necessità della verità oggettiva, il giornalista può invocare l'esimente dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, purché abbia seguito i suggerimenti della prudenza e della perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata. A tal fine non è sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità della fonte d'informazione, avendo il cronista l'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti; b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale degli stessi.

(75) Così ULISSE, *Note sui limiti*, cit., 354.

(76) Cfr., oltre alla più volte richiamata Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, *ex multis*, Cass. 12 gennaio 1996 n. 2210; Trib. Roma 10 febbraio 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1237; Trib. Monza 25 marzo 1994, *ivi*, 1994, II, 717.

(77) Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit. La Suprema Corte rileva come sovente il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza rinunciare a trasmetterle, ricorre a espedienti quali il sottinteso sapiente, gli accostamenti suggestionanti, il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, le vere e proprie insinuazioni; forme, queste, di offese indirette. In tema v., peraltro, Cass. 11 gennaio 1978 n. 90, in *Foro it.*, 1978, I, 604; il giornalista, al fine di colpire l'attenzione del pubblico e suscitargli l'interesse, usa espressioni e toni atti al riguardo che possono essere suadenti, suggestivi, ironici, mordaci, di colore ecc., e nei quali si rispecchiano, da un lato, la sua personalità e la sua professionalità e, dall'altro, anche il linguaggio corrente, con modi e termini invalsi e accettati nella comune polemica.

ha definito come « artifici formali idonei ad inficiare la chiarezza espositiva » (78) ad opera del Supremo Collegio, ha aperto un ampio dibattito incentrato sulla compressione della sfera di autonomia del giornalista derivante dalla apposizione di detto limite *in subiecta materia*, ad onta della libertà di cui all'art. 21 cost.

Da più parti è stata sottolineata l'inopportunità di individuare dei criteri generali da seguire nella redazione di una notizia, ed è stato rilevato come sarebbe più consono, perché non limitativo della libertà di espressione del cronista, che il giudice di merito indaghi, caso per caso, se alcuni « artifici formali » siano tali in concreto da violare i diritti della persona (79). Fermo restando il rilievo della eccessiva stigmatizzazione operata dal Supremo Collegio del paradigma in parola, ciò che mette conto in questa sede chiarire è, però, com'anche il requisito della continenza espressiva debba essere inteso nel senso di una correttezza espositiva dei fatti tale da escludere una lesione dell'altrui personalità (80).

4. La critica. — Il diritto di critica, che consiste nella formulazione di giudizi « sui comportamenti, le opinioni, ovvero le qualità e le attitudini di altri soggetti » (81), trova anch'esso il proprio fondamento normativo nell'art. 21 cost. e si distingue dalla cronaca per il fatto che quest'ultima è caratterizzata dalla mera narrazione di un accadimento (82). Al riguardo v'è peraltro da rilevarsi come la distinzione tra l'una e l'altra forma di manifestazione del pensiero, sebbene possa apparire intuitiva in astratto, nel concreto sia tutt'altro che agevole (83). È di tutta evidenza, invero, come nella pratica, l'esposizione di fatti determinati sia sovente resa assieme alle opinioni del narratore, potendo costituire l'articolo che li contiene allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica (84).

(78) Così ULISSE, *op. cit.*, 354, secondo cui la forma dell'esposizione è il principio meno felice del « decalogo »; sul punto, cfr., inoltre, DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti*, cit., 562: « è evidente che le virgolette e i punti esclamativi non sempre e necessariamente — come sembrerebbe ritenere la Suprema Corte — costituiscono espressione di una forma scorretta ».

(79) DOGLIOTTI, *op. ult. cit.*, 562; ULISSE, *Note sui limiti*, cit., 354. Le più gravi obiezioni mosse al c.d. « decalogo del giornalista » si incentrano sul rilievo che la Suprema Corte, attraverso l'elaborazione di criteri generali così dettagliati, ha esposto i giornalisti al rischio che valutazioni giudiziali di ordine puramente stilistico siano di per sé idonee a qualificarne l'azione come illecita e fonte di obblighi risarcitori. Cfr., altresì, ROPPO, *La Corte di cassazione*, cit., 221. In tema, v., ancora, ZANELLI, *Le mezze verità*, cit., 130.

(80) FERRI, *Tutela della persona*, cit., 623; GIUFFRIDA, *Il diritto alla riservatezza*, cit., 310; SCALISI, *Brevi riflessioni*, cit., 1389; SCHERMI, *Sui limiti del diritto di cronaca*, in questa *Rivista*, 1994, II, 1416 ss.; BALESTRA, *La satira*, cit., 83 ss.; *contra*, BARILE, *op. cit.*, 440, il quale sul rilievo dell'indeterminatezza della continenza ne contesta la valenza limitativa.

(81) Così NUVOLONE, *Reati di stampa*, cit., 68, il quale definisce la critica come « un giudizio intorno alla persona, a un'opera di ingegno, a un'attività, a un prodotto, che ne pone in luce i pregi e i difetti »; per altro verso, BEVERE, CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., 259, qualificano come operazione critica qualunque « forma di dissenso razionale e motivato rispetto alle idee e ai comportamenti altrui ».

(82) Cfr. NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma 1989.

(83) Sul punto cfr., *ex multis*, Cass. 21 giugno 2004 n. 11470, cit. Al fine di accertare l'esistenza o meno delle esimenti in parola spetta al giudice del merito stabilire se il contenuto di un articolo sia da considerare alla stregua di una narrazione acritica dei fatti ovvero sia esercizio valutativo degli stessi, verificando se i fatti esposti o le espressioni utilizzate costituiscano espressione del diritto di cronaca o di critica, intesi come estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente protetta all'art. 21 cost., ovvero integrino la fattispecie che dà luogo alla diffamazione, in armonia con quanto sostenuto, da ultimo, da Cass. 1° agosto 2002 n. 11420 (cfr., inoltre, Cass. 23 maggio 2001 n. 7025, in *Danno resp.*, 2001, 687, con nota di CARBONE, *Testo, contesto e "notorio" nella responsabilità civile per diffamazione*; nonché Cass. 6 novembre 2001 n. 13685).

(84) La Suprema Corte ha precisato che in tale circostanza, salvo qualora l'interprete non ritenga con congrua motivazione che l'articolo sia prevalentemente espressione dell'uno o dell'altro diritto, i

La Cassazione ha più volte posto in luce il carattere spiccatamente soggettivo della critica, chiarendo che questa « si risolve in un'interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo e, per sua natura, non può che essere soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta » (85).

Ciò che emerge a chiare note è, dunque, la necessità di stabilire quali i parametri cui informare la valutazione in merito alla liceità della critica. In tal senso, suggestiva è l'interpretazione fornita dal Supremo Collegio il quale ha postulato che, nel caso in cui uno scritto contenga, ad un tempo, la narrazione di fatti determinati ed un commento ai medesimi, « è in relazione a ciascun contenuto espressivo che vanno applicati i corrispondenti (diversi) limiti scriminanti. A meno che l'interprete non ritenga che l'articolo, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica; nel qual caso è da accordare rilievo esclusivo all'una o all'altra causa di giustificazione » (86).

L'accennata diversità di contenuti induce a valutare se i limiti elaborati in relazione alla cronaca possano assumere il medesimo significato per entrambe le forme di manifestazione del pensiero; e ciò in quanto, se la cronaca concerne la narrazione di eventi verificabili, i giudizi critici, frutto di operazioni valutative, mal si prestano ad un controllo altrettanto rigoroso (87).

Il discrimine tra il diritto di cronaca e il diritto di critica è stato individuato in

limiti propri di ciascuno di essi debbono essere applicati in relazione a ciascun contenuto espressivo: cfr., *ex pluribus*, Cass. 27 aprile 1998 n. 4285, in *Giur. it.*, 1999, I, 7, con nota di FACCI, *Diritto di cronaca, diritto di critica e reputazione del magistrato*. Nella specie, la valutazione della continenza sostanziale (con riferimento ai contenuti) e formale (riguardo le espressioni usate) si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere. Sul punto, v. altresì, Cass. 13 febbraio 2002 n. 2066, in *Foro it.*, 2002, I, 2322; Cass. 21 novembre 2001 n. 15022; Cass. pen., sez. V, 16 aprile 1993, B. (*ivi*, 1994, II, 94, con nota di TESAURO TRAMONTANO; in *Giust. pen.*, 1994, II, 76). La medesima pronuncia del 1998 poc'anzi citata ha precisato come il diritto di critica debba esser esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dell'ordinamento positivo: la critica, a differenza della cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

(85) Cass. 22 gennaio 1996 n. 465, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, 314. Sulla base dell'approccio in parola, parte della dottrina ha prospettato un discrimine tra critica teorica e critica fattuale: la prima, caratterizzata dall'esposizione di idee astratte che prescindono dal riferimento a fatti o a persone, non incontrerebbe limite alcuno; la seconda, intesa come narrazione riflessiva e valutativa di accadimenti al pari della cronaca, incontrerebbe i limiti di essa propri: ci si vuol riferire a TESAURO TRAMONTANO, Nota a Cass. pen., sez. V, 16 aprile 1993, B., cit.; cfr., altresì, AMATO, *Osservazioni in tema di critica*, in *Giur. merito*, 1973, II, 411.

(86) Cass. pen., sez. V, 16 aprile 1993, B., cit., ove la Suprema Corte afferma che debbano essere « applicati i limiti propri del diritto di critica quando i fatti o i comportamenti attribuiti a singoli personaggi rappresentino soltanto il presupposto indispensabile per portare avanti determinate censure o, più in generale, una presa di posizione polemica rispetto a personalità pubbliche, specie nel mondo politico ». A siffatto orientamento è stato obiettato che, nell'ipotesi di concorso di narrazione e valutazione dei fatti, sarebbe più opportuno l'assoggettamento di ciascuna forma di manifestazione del pensiero ai limiti che le sono propri, anche perché se così non fosse si rischierebbe che l'estrinsecazione del pensiero, camuffata abilmente dietro la facciata della critica, diffonda dei fatti lesivi, la cui esistenza è obiettivamente incerta: così BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero*, cit., 89; v. anche Cass. pen. 22 marzo 1988 n. 3773, in *Riv. pen.*, 1988, 854; Cass. pen. 1° giugno 1981 n. 5385, *ivi*, 1982, 54 ss.; Cass. pen. 16 aprile 1984, *ivi*, 1984, 1098 ss.; Trib. Roma 21 febbraio 1989, in *Dir. inform.*, 1989, 936 ss.

(87) Di tale avviso CONTI, *La diffamazione di un'opera letteraria, tra diritto di critica e di cronaca*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, 317. La giurisprudenza ha osservato che la possibilità di controllare la verità di un giudizio è limitata a quelle « proposizioni che vengono utilizzate dal discorso scientifico, oppure, ma più raramente, per i giudizi che, pur esulando dall'ambito scientifico, sono tuttavia suscettibili di verifica empirica, quando, per ragioni puramente accidentali, si riferiscono a fatti provati o che si possono in qualche modo provare. In tutti gli altri casi la pretesa di controllare la verità dei

dottrina ed in giurisprudenza proprio nella differente portata dei limiti entro cui l'esercizio dell'uno e dell'altro diritto è da considerarsi legittimo (88): in tal senso, difatti, le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca individuate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella verità della notizia pubblicata, nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. « pertinenza ») e nella correttezza formale nell'esposizione (c.d. « continenza ») (89), operano in misura differente e con debite precisazioni anche in ambito di esercizio critico.

Orbene, se la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi, per certo, che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, nella specie, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa (e, quindi, fuori di essa), ma di quella interpretazione del fatto; interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per l'invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (90).

In ambito di critica, dunque, i limiti scriminanti sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate; ne consegue che, a differenza di quanto avviene per il diritto di cronaca, affinché sia riconosciuta la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati (91) e purché la critica non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato (92).

giudizi espressi sarà assolutamente impropria, benché comprensibile»: cfr. Trib. Torino 6 giugno 1991, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1217 ss.

(88) Cfr. PACE, PETRANGELI, *Cronaca e critica (diritto di)*, cit., 303 ss.; PELISSARO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1992, 1227 ss.; VINCENTI, *Esercizio del diritto di critica e diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. merito*, 1990, II, 120 ss.; DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti*, cit., 356 ss.; AMATO, *Osservazioni*, cit., 407 ss.

(89) V., da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2004 n. 11920, in *Diritto e giustizia*, 2004, n. 23, p. 102; Cass. 23 luglio 2003 n. 11455; Cass. 13 febbraio 2002 n. 2066; Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140, cit.; App. Milano 9 maggio 2001, in *Foro ambr.*, 2001, 459 ss., con nota di DOLCE; Cass. 26 maggio 2000 n. 8622, in *Cass. pen.*, 2001, 2086; Cass. 25 maggio 2000 n. 6877, in *Danno resp.*, 2000, 974 ss., con nota di CASSANO; Cass. 4 luglio 1997 n. 6041; Trib. Roma 26 febbraio 1997, in *Foro it.*, 1997, I, 1958 ss.; Cass. 7 febbraio 1996 n. 982, *ivi*, 1996, I, 1252 ss.; Cass. 22 gennaio 1996 n. 465, *ivi*, 1996, I, 493 ss.; Trib. Roma 18 settembre 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 98 ss.; Trib. Roma 11 febbraio 1993, in *Dir. inform.*, 1993, 413 ss.; Cass. 11 giugno 1992 n. 7154, in *Foro it.*, 1992, I, 2177 ss., che richiamano, tutte, i principi inizialmente espressi da Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit. e successivamente precisati in Cass. 29 agosto 1990 n. 8963.

(90) Cass. 25 luglio 2000 n. 9746, in *Danno resp.*, 2001, 146 ss., con nota di MACCABONI.

(91) Così, Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2004 n. 19334, in *Diritto e giustizia*, 2004, n. 27, p. 97 ss.

(92) Cfr. Cass. 6 novembre 2001 n. 13685, cit.; Cass. pen. 8 febbraio 2000 n. 3477, B., in *Cass. pen.*, 2001, 184 ss.; in dottrina, cfr. ancora NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 8: l'autore sottolinea come il diritto di critica presenti una più stretta connessione con la libertà di manifestazione del pensiero rispetto al diritto di cronaca: « E questa particolare caratteristica del diritto di critica, di riferirsi a qualcosa di più della narrazione dei fatti da parte di un professionista della informazione, assegna una più complessa rilevanza ai limiti della continenza e dell'interesse pubblico che pure lo accomunano, nelle definizioni giurisprudenziali, al diritto di cronaca ».

Da condividersi è, pertanto, l'impostazione di chi (93), riflettendo su come la critica non possa pretendersi rigorosamente obiettiva, ne fonda la legittimità sui paradigmi della pertinenza e della continenza espositiva, obliterando il requisito della verità. L'indirizzo in parola ha trovato puntuale riscontro negli orientamenti della giurisprudenza (94) ove si valuta l'applicabilità del criterio della verità adducendo che « il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettivo o assolutamente oggettivo » (95).

In particolare, data la prevalenza dell'aspetto valutativo, il giudizio critico non può esser ricondotto a canoni di verità rigorosamente oggettivi (96); non si tratta, dunque, in detti casi di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (97). In virtù del rilievo d'anzì prospettato, sembra plausibile sostenere che, essendo verificabili i soli accadimenti materiali ed oggettivi, nei settori in cui ardua è la dimostrazione della verità di un'asserzione, l'applicazione rigorosa del criterio della verità finirebbe con il restringere l'ambito di esercizio del diritto di critica; così, al fine di adeguare il requisito della verità al diritto in esame, la giurisprudenza ha posto l'accento sul comportamento del critico chiamandolo a motivare dettagliatamente i giudizi formulati, anche attraverso fatti confermativi, ed a controllarne la rispondenza alla realtà, sempreché siano insuscettibili di essere messi in discussione dalle regole di esperienza (98).

Il limite della verità dei fatti è, dunque, quello che subisce la maggiore compressione (99): l'obbligo di rispettare la verità si traduce, infatti, in un richiamo all'osservanza delle regole di correttezza metodologica che si realizza, in primo luogo, attraverso il dovere di motivare nella maniera più scrupolosa i giudizi emessi enunciando specificatamente gli elementi di fatto che a parere del giornalista li confermano e, in secondo luogo, attraverso l'obbligo di controllare attentamente

(93) Così CALIGIURI, *Verità dei fatti e lotte politiche: la libertà di critica che spetta ai parlamentari è più ampia di quella che spetta ai cittadini?*, in *Giur. merito*, 1998, 26, il quale richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 16 aprile 1993.

(94) Cfr. Trib. Roma 3 febbraio 1993, in *Dir. inform.*, 1993, 413 ss.; in senso conforme, Cass. 27 maggio 1984, in *Riv. pen.*, 1985, 494 ss.; Cass. 24 febbraio 1984, in *Giust. pen.*, 1984, II, 707 ss.; Cass. pen. 16 febbraio 1993, in *Foro it.*, 1994, II, 94 ss. In dottrina, cfr. D'AMBROSIO, *Delitto di ingiuria e diritto di critica*, in *Temi nap.*, 1962, II, 11 ss.

(95) All'accennato limite verrebbe, secondo altra giurisprudenza, ad aggiungersene un altro di natura funzionale, da individuarsi nello scopo che la stampa persegue di formare e informare la pubblica opinione: cfr. Trib. Roma 10 dicembre 1973, in *Giur. merito*, 1974, II, 217 ss.; Cass. pen. 5 luglio 1974, in *Giur. it.*, 1976, II, 121 s.; Trib. Napoli 5 novembre 1977, *ivi*, 1978, II, 172 ss.; Trib. Roma 24 maggio 1985, in *Foro it.*, 1987, II, 253 s.

(96) Cfr. PELLISSARO, *Diritto di critica*, cit., 1230 s.; Cass. pen. 8 febbraio 2000 n. 3477, B., cit.; Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1998 n. 935, in *Dir. inform.*, 2000, 383 ss.; Cass. 22 gennaio 1996 n. 465, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 312 ss., con nota di CONTI, *La diffamazione di un'opera letteraria tra diritto di critica e di cronaca*; Cass. pen., sez. V, 16 aprile 1993, A. (in *Giust. pen.*, 1994, II, 77 ss.; in *Foro it.*, 1994, II, 94 ss.); Cass. pen., sez. V, 24 novembre 1993, P., in *Giust. pen.*, 1994, II, 496 ss.

(97) Cfr. Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2000 n. 7499, in *Dir. inform.*, 2001, 265 ss.

(98) Trib. Torino 6 giugno 1991, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1217 ss., afferma che « in materia di esercizio del diritto di critica, l'obbligo di rispettare la verità si traduce in un richiamo all'osservanza delle regole di correttezza metodologica: dovere di motivare i giudizi enunciando gli elementi di fatto che li confermano; obbligo di controllare che gli elementi siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che, comunque, per quanto gli consta, non possono essere confortati con l'esperienza ». Conformi a tale orientamento anche Trib. Monza 15 maggio 1989, in *Cass. pen.*, 1990, I, 1211 ss.; Trib. Roma 2 novembre 1989, in *Foro it.*, 1990, II, 258 s.; CONTI, *op. cit.*, specialmente 317.

(99) Cfr., da ultimo, Trib. Milano 26 febbraio 2001, in *Foro ambr.*, 2001, 168 ss.

che gli elementi di fatto richiamati siano conformi a quanto il giornalista conosce della realtà o che comunque, per quanto gli conta, non possono essere confortati con l'esperienza (100).

Così, i limiti propri all'esercizio legittimo della critica possono pertanto essere individuati solo negli attacchi gratuiti, immotivati, che mettono in evidenza profili della personalità morale slegati dal fatto di cui si tratta e dall'interesse pubblico ad apprendere il fatto stesso ed il commento critico, oltre che naturalmente alle contumelie e volgarità gratuite in genere (101).

5. La satira. — Riguardo alla satira, essa viene in rilievo come « forma espressiva connotata dallo sfociare nell'inverosimile e nell'iperbolico, mirando a dissacrare e smitizzare i personaggi noti » (102), essendo intesa in giurisprudenza quale « mezzo essenziale di controllo sociale » (103) tendente ad accrescere il valore della tolleranza » (104).

Il fondamento normativo dell'arte della satira è stato individuato in giurisprudenza negli art. 9, 21 e 33 cost., di guisa che si ritengono inapplicabili ad essa i paradigmi di valutazione della liceità della cronaca: questa forma d'espressione, infatti, non può rispondere ad esigenze informative; non può « avere un rapporto di coincidenza con la verità del fatto, né conformarsi a parametri di equilibrata espressione » (105). Ma, a ben vedere, la satira assolve, altresì, ad una funzione di critica sociale, mostrando così la sua duplice natura (106). Orbene, se per un verso, quale forma di arte essa non può esser vincolata ai rigorosi canoni definiti per la cronaca (107) sottraendosi ad una valutazione di liceità e di riconduzione entro i confini segnati per quest'ultima (108), considerata come espressione valutativa e

(100) Cfr. anche Cass. pen. 16 aprile 1993 (in *Cass. pen.*, 1994, 587 ss.; in *Foro it.*, 1994, II, 94 ss.), ove si afferma il principio secondo cui il rispetto della verità oggettiva dei presupposti della valutazione, intesa come verità dei fatti da cui la critica trae spunto, costituisce un limite invalicabile per il legittimo esercizio del diritto di critica.

(101) V., inoltre, Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2000 n. 7499, C., in *Dir. inform.*, 2001, 265 ss.; Trib. Milano 29 marzo 1999, in *Foro ambr.*, 1999, 145; nonché Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1998 n. 935, F. e a., in *Dir. inform.*, 2000, 383 ss.

(102) CORASANITI, *Libertà di sorriso*, in *Giur. it.*, 1992, 844. Il diritto di satira tutela tutte quelle manifestazioni del pensiero « accomunate dall'intento di suscitare ilarità nei percettori » che traggono origine dal « remoto, quanto solido, bisogno di irridere i personaggi noti e/o potenti, al quale bisogno riesce a dar soddisfazione l'opera umoristica dell'autore »; così Trib. Roma 13 febbraio 1992, in *Dir. fam. pers.*, 1993, I, 170.

(103) Pret. Roma 16 febbraio 1989, in *Dir. inform.*, 1989, 520 ss.

(104) Cfr. BENEDETTI, *Il diritto di satira fra libertà di espressione e tutela dei valori della persona*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, 338.

(105) Trib. Roma 13 febbraio 1992, cit.

(106) Così LOPEZ, *Sui limiti di liceità del diritto di satira*, in *Dir. fam. pers.*, 1994, I, 198, secondo il quale « se si considera che lo scopo finale del messaggio è quello di far riflettere il percettore su aspetti del costume (vizi, virtù, umane debolezze) e/o su personaggi tipici della vita contemporanea, ci pare indubbio che il sostrato razionale inerisca al diritto di critica, come attività del pensiero volta ad interpretare fatti e vicende, nei loro risvolti morali e sociali; ma, essendo sicuramente artistico il mezzo espressivo adoperato, questo dissolve ogni logico concetto nei colori e nei toni di una originale fantasia ».

(107) In dottrina è stato rilevato come la giurisprudenza dominante escluda l'applicabilità alla satira dei limiti impiegati per valutare la liceità della cronaca, sulla scorta della considerazione che « un componimento di forma e di contenuto satirici è insuscettibile di assumere carattere offensivo della reputazione, essendo destinato tale genere letterario — tendente all'esagerazione e alla caricatura delle debolezze umane — a non essere preso sul serio dai lettori »; cfr. DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino*, cit., 171.

(108) In tal senso, DOGLIOTTI, *op. ult. cit.*, 171: « l'autore — e non solo quello satirico — può

critica del reale (109) (seppur emergente in forme volutamente distorte), essa si presta ad esser valutata come mezzo di informazione, non potendosi, perciò, sottrarre alle regole sull'informazione medesima (110). Se l'espressione satirica è mezzo attraverso il quale si appalesa un piano critico, valutativo di accadimenti, ben può venirsi a configurare, infatti, l'ipotesi lesiva (111).

Alla luce del rilievo dianzi mosso, compito dell'interprete sarà quello di accertare se sia ravvisabile un'attività di cronaca e di critica che si affianchi alla satira, operando una valutazione tendente a far emergere l'eventuale momento critico autonomo rispetto all'intento dissacratorio. Com'è intuibile, se di tutta evidenza è la difficoltà di individuare aprioristicamente un canone discretivo assoluto, altrettanto fondata è la stringente necessità di tutela del valore-persona dall'uso pretestuoso che del mezzo satirico può esser effettuato adoperandolo come strumento per eludere le norme sulla lecita divulgazione dell'informazione (112).

6. *L'informazione sui minori.* — Da ultimo, due recenti pronunzie del Supremo Collegio (113) offrono lo spunto per orientare lo studio verso il peculiare ambito in cui il diritto di cronaca vede coinvolto un soggetto minore di età.

prendere anche lo spunto da un fatto di cronaca, o da un personaggio realmente esistente, effettuandone una totale trasfigurazione fantastica, per cui il fatto diventa alla fine irriconoscibile ».

(109) LOPEZ, *Sui limiti di liceità*, cit., 199, sostiene che « la variegata e composita natura della satira consente di affermare che in essa può ravvisarsi un diritto di critica esercitato in forma artistica ». Cfr., inoltre, BENEDETTI, *Il diritto di satira*, cit., 338: « una mera caricatura che non si proponga scopi socialmente rilevanti, non sembra potersi ritenere tutelata quale espressione dell'arte satirica ». Quest'ultima osservazione implicherebbe uno stretto controllo giudiziale sulle finalità che hanno ispirato l'autore, con conseguente negazione di tutela all'espressione satirica priva di rilevanza sociale: cfr. Trib. Genova 14 febbraio 1991, in *Dir. pen.*, 1993, 93 ss. Nello stesso senso, Pret. Roma 16 febbraio 1989, cit.; Trib. Roma 5 giugno 1991, in *Dir. inform.*, 1992, 65; Trib. Roma 13 febbraio 1992, cit. *Contra*, MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, ivi, 1992, 295, il quale sostiene che il raccordo con gli art. 9 e 33 cost., quale fondamento del diritto di satira, potrebbe rischiare di riconoscere cittadinanza solo alla satira colta ed erudita.

(110) Cfr. WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?* (nota a Trib. Roma 13 febbraio 1992), in *Dir. fam. pers.*, 1994, I, 181, ad avviso del quale quando la satira si appiglia ad altri fatti o a realtà che sono legati, anche lontanamente, con quelle prese di mira « chi narra gli altri fatti, le altre realtà informa, e chi informa non può sottrarsi alle regole dell'informazione, neppure se quell'informazione, con un furbesco eufemismo, battezza moderna favola ». Sulla capacità della satira ad essere lesiva degli altrui diritti della personalità, puntuale è il richiamo a quella dottrina che ha posto in luce come il problema non si ponga per la satira che vada ad assolvere la funzione dissacratrice che le è propria, per il caso, ad esempio, in cui « vicende e persone costituiscano un mero spunto per variazioni fantastiche », (DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino*, cit., 173) essendo inidonea a produrre lesione.

(111) Così come precedentemente asserito, in tale ipotesi la descrizione artistica diviene strumento all'informazione ed alle regole di essa deve attenersi: sul punto, cfr. la riflessione di WEISS, *op. cit.*, 181.

(112) DOGLIOTTI, *op. ult. cit.*, 171, sostiene che nel caso in cui vi sia commistione fra cronaca e satira, è necessario individuare i limiti da applicare in quanto, se non vi fossero dei limiti, « sarebbe sufficiente per chi intendesse ledere l'onore altrui, nascondere le proprie reali intenzioni con una forma scherzosa, canzonatoria e a tratti fantasiosa, per ottenere una legittimazione che pare [...] assai dubbia ». Cfr., altresì, Trib. Milano 26 maggio 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, 334 ss.

(113) Ci si vuol riferire a Cass. 29 settembre 2006 n. 21172 e a Cass. 5 settembre 2006 n. 19069, entrambe in *Fam. dir.*, 2007, rispettivamente 134 s. e 136 s., con nota critica di LENA, *Le incertezze della cassazione su privacy del minore e diritto di cronaca: tutela rafforzata della riservatezza o prevalenza dell'utilità della notizia?* In base alla prima delle due, l'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata dallo Stato italiano con la l. 27 maggio 1991 n. 176) e la Carta di Treviso, recante principi sprovvisti di forza e di efficacia di norma di legge sulla salvaguardia della dignità e del sano sviluppo del bambino, non trovano applicazione qualora siano stati esclusi dal giudice il carattere abusivo e illegale della pubblicazione fotografica e il pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro del minore che sia stato ritratto. In base alla seconda, in virtù della medesima disposizione di cui all'art. 16, cit., nonché dell'art. 3 della stessa Convenzione, nel bilanciamento del diritto di cronaca con il diritto alla *privacy*, il diritto alla riservatezza del minore deve essere

I dati dai quale occorre prendere le mosse sono rappresentati dalle disposizioni sulla riservatezza del minore contenute nella normativa sulla *privacy* (114) e nel codice di deontologia dei giornalisti con particolare riferimento all'art. 7 di quest'ultimo e al richiamo da esso operato alla Carta di Treviso (115), la quale, informata ai principi generali nazionali e sovranazionali in materia di tutela del minore e dei suoi interessi, raccoglie le regole alle quali si debbono attenere i giornalisti qualora i fatti di cronaca coinvolgano soggetti minori di età.

L'art. 7 del codice di deontologia dei giornalisti conferma un rigido controllo sulle notizie che riguardano i minori, precisando al comma 3 che, qualora ricorrano motivi di rilevante interesse pubblico, nel rispetto dei limiti della legge, il giornalista ha facoltà di decidere di diffondere notizie e immagini riferite ai minori, assumendosene la responsabilità, valutando se la diffusione sia nell'interesse del minore (116) secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso (117). E proprio l'art. 7 del codice di deontologia e le regole della Carta di Treviso impongono, dunque, specifici ed ulteriori limiti alla cronaca nel caso di divulgazione di fatti concernenti il minore: fermo il presupposto indefettibile del pubblico interesse alla diffusione della notizia, i fatti devono essere riportati senza recare

considerato assolutamente preminente, là dove si riscontri che non ricorre l'utilità sociale della notizia e, quindi, con l'unico limite del pubblico interesse.

(114) Solo recentemente infatti, com'è noto, il legislatore ha « consolidato » la materia della *privacy* nel c.d. « codice della *privacy* » (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, in *G.U.* 29 luglio 2003 n. 174, supp. ord. n. 123). Il codice della *privacy*, informato alla direttiva n. 2000/58/UE ed alla consolidata interpretazione in materia di trattamento e diffusione dei dati personali fornita dall'Autorità Garante dal 1996 — anno di entrata in vigore della legge sulla *privacy* — ad oggi, ha riunito la l. n. 675 del 1996 ed i vari decreti, regolamenti e codici di deontologia ad essa direttamente connessi.

(115) La Carta di Treviso del 1990 (originariamente nata come Carta di Treviso per una cultura dell'infanzia, promossa e firmata dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dal sindacato nazionale unitario dei giornalisti, alla cui compilazione hanno partecipato i rappresentanti della categoria dei giornalisti e delle associazioni promotrici della tutela dei minori) costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti, al pari del codice di deontologia. Essa ha subito una prima integrazione attraverso la compilazione del c.d. « *Vademecum* del 1995 » e un ultimo recente aggiornamento il 26 ottobre 2006. Il testo definitivo della Carta è stato pubblicato in *G.U.* 13 novembre 2006 n. 264.

(116) La giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato contenuto al concetto di « interesse del minore alla divulgazione » come criterio da rispettare rigorosamente. In relazione alla diffusione di notizie inerenti vicende giudiziarie, là dove la Corte sostiene che « il divieto di cronaca giudiziaria non realizza in concreto l'interesse del minore già compromesso da eventuali notizie di cronaca sul reato da lui commesso », precisa come l'attività del giornalista debba conciliarsi con il rispetto della personalità, non essendo contestabile che « la tutela dei minori postuli una particolare disciplina con riguardo alla formazione della personalità »; così C. cost. 10 febbraio 1981 n. 16, cit. Il problema però rimane in ordine ai contenuti del concetto di interesse: sul punto, cfr. l'interessante contributo di DOGLIOTTI, *Che cos'è l'interesse del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1992, II, 1093 ss., in sede di commento a Trib. Catania 12 giugno 1990, Trib. Catania 28 gennaio 1991 e Trib. Lecce 7 marzo 1991.

(117) Si rimanda in particolare a AULETTA, *Riservatezza e tutela della persona umana*, cit., 198 ss., ove l'autore, riflettendo in ordine al fatto se i genitori possano o meno divulgare la vita privata dei figli, sostiene detta possibilità per il caso in cui il figlio minorenne non sia capace di una valutazione personale (fermo restando il fatto che si tratti di vicende non necessariamente riservate secondo il giudizio sociale), rilevando però indubbia incertezza per il caso in cui il minore « abbia raggiunto un'età tale da poter compiere una valutazione autonoma » (*op. cit.*, 201). In quest'ottica, l'autore muove perplessità in ordine all'applicazione della disciplina sulla capacità di agire informate al fatto che essa, essendo strettamente connessa a rapporti di natura patrimoniale, « non risponderebbe alle esigenze di quegli altri rapporti che coinvolgono, invece, prevalentemente interessi morali dell'individuo » (*ivi*), concludendo a sostegno dell'idea che i genitori non possano ignorare l'opinione del figlio in grado di comprendere e valutare i propri interessi. Cfr., inoltre, PATTI, *Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 458 ss.; DOGLIOTTI, *Il diritto ad essere dimenticati*, cit., 1991, I, 3128 ss.

pregiudizio al naturale processo di formazione della sua personalità (118) e deve essere garantito il rispetto dell'anonimato del minore, evitando la pubblicazione anche di elementi che possano portare alla sua identificazione.

In deroga alla regola generale di cui all'art. 11 l. n. 675 del 1996 (recepto senza apporto di modifiche dall'art. 23 del codice della *privacy*) (119) che prevede che il trattamento dei dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato (elemento determinante per la liceità dello stesso) (120), in materia di esercizio della professione giornalistica (art. 136 ss. del codice della *privacy*) il consenso non è richiesto.

Orbene, in proposito, v'è da sottolineare, altresì, che in base all'art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (121), il minore ha diritto ad essere ascoltato in tutti i procedimenti (non solo giudiziari) che incidano sul suo sviluppo: così, a fronte della capacità di discernimento del minore, esso non pare possa esser pretermesso dall'esprimere il proprio pensiero in ordine alle situazioni di natura personale ed esistenziale (122), quanto meno venendo ad imporsi l'obbligo di ascolto.

Se indubbio è il ruolo centrale occupato dal codice di deontologia professionale (123) nell'ambito della disciplina sull'attività giornalistica sol a considerare la

(118) Trib. Lecce 22 febbraio 1993, in *Foro it.*, 1994, II, 658 ss. Nella pronuncia si precisa che costituisce violazione del precetto di cui all'art. 13 p.p. min. richiamato dall'art. 684 c.p., la mera idoneità astratta della pubblicazione a consentire, anche indirettamente l'identificazione, del minore indipendentemente dal fatto che ciò possa avvenire ad opera di tutti i consociati ovvero di una comunità ristretta. In senso conforme, Cass. 10 marzo 1994 n. 6338, in *Riv. pen.*, 1995, 341 ss.; è irrilevante, peraltro, anche che il nome del minore sia già noto come indagato poiché la pubblicazione conferisce alla notizia maggiore diffusione e propagazione. Cfr. anche Cass. 9 giugno 1998 n. 5658, cit.; Trib. Ancona 29 marzo 1996, in *Danno resp.*, 1997, 1469 ss.; Trib. Catania 21 giugno 1990 in *Dir. fam. pers.*, 1992, I, 1064 ss.; Trib. Roma 7 luglio 1993, *ivi*, 1994, I, 1027; Pret. Chieri 3 gennaio 1990, in questa *Rivista*, 1991, I, 3121 ss., con nota di DOGLIOTTI, *Il diritto ad essere dimenticati*, cit.; in *Dir. fam. pers.*, 1990, I, 582 ss., con nota di ZIINO; VENDITTI, *La privacy del minore e i mass-media*, in *Privacy* a cura di CLEMENTE, Padova 1999, 398 ss. La preminenza del diritto di *privacy* dei minori su quello di cronaca non subisce eccezioni nemmeno quando il minore sia figlio di un personaggio noto, andandosi a palesare in detto contesto un vistoso contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost.: sul punto, cfr. Autorità Garante della *privacy*, provv. 28 maggio 2001, in *Privacy e giornalismo* a cura di PAISSAN, Roma s.d., ma 2003, 101; Autorità Garante della *privacy*, provv. 7 ottobre 1999, in *Boll.*, 1999, 10, 63.

(119) Avuto riguardo alla disciplina del consenso, si rinvia alla direttiva n. 95/46/CE, la quale all'art. 2, lett. a, definisce il consenso della persona interessata come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento, mentre, all'art. 7, dispone che il trattamento possa essere effettuato soltanto quando la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

(120) Attenta dottrina ha posto in evidenza come al consenso dell'avente diritto la legge attribuisca « l'effetto di far venir meno l'antigiuridicità che altrimenti presenterebbe l'attività relativa ai dati personali »: così PATTI, in *Tutela della privacy (l. 31 dicembre 1996 n. 675)*, cit., *sub* art. 11, 365 ss.

(121) La Convenzione in parola è stata ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991 n. 176, su cui cfr. SAULLE, *La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano*, Napoli 1994, *passim*; MORO, *L'attuazione della Convenzione dell'ONU nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Doc. giust.*, 1995, 442 ss.; FINOCCHIARO M., *L'audizione del minore e la Convenzione sui diritti del fanciullo*, in *Vita not.*, 1991, 834 ss. La riservatezza del minore è stata oggetto di specifiche previsioni normative, tanto nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di New York, quanto — e prima ancora — nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà personali del 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848). La Convenzione di New York, all'art. 16, dispone che: « nessun fanciullo potrà essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali avuto riguardo alla sua vita privata, alla sua famiglia, al suo domicilio, alla sua corrispondenza, nonché al suo onore e reputazione ».

(122) DOGLIOTTI, *op. ult. cit.*, 3128; PATTI, *op. ult. cit.*, 458 ss.

(123) Previsto dall'art. 25 l. n. 675 del 1996, il codice deontologico relativo al trattamento dei dati

funzione di raccordo che esso svolge tra etica e diritto (124), facendo assurgere a rango di *regula iuris* l'etica dei contegni, qualche perplessità suscita per l'appunto l'assoluta mancanza di menzione in esso dell'ascolto del minore con riferimento alla pubblicazione dei suoi dati ed alla divulgazione della sua immagine, palesandosi in ciò un profilo di contrasto con le disposizioni della Convenzione di New York.

A ben vedere, il problema è però ben più complesso di quanto possa apparire in prima analisi. Negare al minore, eventualmente sulla base della sua mancanza di capacità di agire, la facoltà di esprimere la propria opinione riguardo alla diffusione di una notizia a lui afferente, significa, infatti, comprimerne la capacità giuridica, per il fatto che la situazione in relazione alla quale esso non si ritiene idoneo ad esprimersi è relativa ad un aspetto della sua persona qualificato come diritto inviolabile dell'uomo ed acquisito, a norma dell'art. 1 c.c., per il solo fatto della nascita ed in relazione al quale il negarne l'esercizio ne svuota di contenuto la titolarità. Peraltro, essendo in argomento diritti per definizione immanenti alla persona e dunque indisponibili ed intrasmissibili, si esclude in principio la possibilità che un terzo, ancorché genitore del soggetto portatore esclusivo della situazione giuridica soggettiva in oggetto, possa disporre del diritto della personalità altrui esprimendo il consenso alla diffusione della notizia (125). Come precedentemente accennato, nelle situazioni soggettive esistenziali non è, infatti, ravvisabile una scissione della titolarità delle medesime dall'esercizio, né tantomeno è configurabile un potere sostitutivo da parte dei genitori (126). Nel c.d. « profilo

personali nell'esercizio dell'attività giornalistica è stato approvato dall'Autorità Garante per la *privacy* il 29 luglio 1998 e pubblicato in *G.Ū.* 3 agosto 1998 n. 179. Per una puntuale ricostruzione dei processi che ne hanno portato alla stesura definitiva si rimanda a PAISSAN, *Privacy e giornalismo*, Roma s.d. ma 2003, 10 ss. e 37 ss.; cfr., inoltre, DE SIERVO, *Diritto all'informazione e tutela dei dati personali*, in *Foro it.*, 1999, V, 66 ss. Sul tema, cfr. PISCIONE, *Professioni (disciplina delle)*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano 1987, 1049 ss.; GIACOBBE, *Professioni intellettuali*, ivi, 1083; SANTORO-PASSARELLI, *Professioni intellettuali*, in *Nss. D. I.*, XIV, Torino 1967, 23 ss.; LEGA, *Ordinamenti professionali*, ivi, XII, Torino 1965, 13 ss.; PIEPOLI, *Autodisciplina professionale e codici deontologici: una prospettiva europea*, in *Quad. dir. priv. eur.*, 1997, 1, 92 ss.; SANDULLI, *Regole di deontologia professionale e sindacato della Corte di cassazione*, in questa *Rivista*, 1961, II, 616 ss.

(124) Cfr., BELLELLI, *Legge sulla privacy e codice deontologico dei giornalisti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, 3 ss.

(125) La Carta di Treviso (punto 8) ammette la divulgazione dei dati supportata dal parere preventivo del genitore e delle autorità competenti, ancorché il giornalista sia comunque tenuto a valutare l'opportunità di pubblicare la notizia, esclusivamente nel caso in cui la diffusione dei dati relativi al minore possa esser indispensabile (rapimenti o bambini scomparsi). L'eccezionalità della previsione trova conferma solo a considerare i punti 2, 3 e 9 della medesima Carta e l'art. 7 del codice di deontologia professionale.

(126) La succitata problematica ha colto l'interesse di larga parte della dottrina. Così, senza pretesa di completezza alcuna, cfr. PERLINGIERI, *La personalità umana*, cit., *passim*; STANZIONE, *Dal soggetto alla persona*, in *Iustitia*, 2005, 265 ss.; ID., « Minorità » e tutela della persona umana, in *Dir. fam. pers.*, 2000, II, 758 ss.; ID., *Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore*, ivi, 1999, I, 251 ss.; ID., *Interesse del minore e « statuto » dei suoi diritti*, in *Fam. dir.*, 1994, 347 ss.; ID., *Scelte esistenziali e autonomia del minore*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, II, 1145 ss.; ID., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli 1975, *passim*; BESSONE, *Personalità del minore, funzione educativa dei genitori e garanzia costituzionale dei diritti inviolabili*, in *Giur. merito*, 1975, I, 346 ss.; ID., *Crisi del principio di autorità, diritti della persona e tutela costituzionale del minore*, ivi, 350 ss.; *L'autonomia dei minori tra famiglia e società* a cura di DE CRISTOFARO e BELVEDERE, Milano 1980, *passim*; BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1982, I, 54; VERCELLONE, *Libertà dei minorenni e potestà dei genitori*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 1, 530 ss.; RESCIGNO, *I minori tra famiglia e società*, in *Dir. fam. pers.*, 1982, I, 271 ss.; GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, cit., *passim*; PALMIERI, *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, cit., 4 ss.; ID., *I « minori » tra diritto e società*, cit., 269 ss.; DOGLIOTTI, *Eclissi della capacità*, in *Dir. fam. pers.*, 1986, I, 237 ss.; ID., *L'autonomia del minore*

interno della potestà », attinente ai « poteri decisionali funzionalizzati alla cura e all'educazione del minore » (127) (in contrapposizione al c.d. « profilo esterno » avente ad oggetto i poteri di rappresentanza del figlio e di gestione dei suoi interessi economici) (128), l'esercizio di essa si confronta con le dinamiche evolutive della personalità del minore e con la sua capacità autodeterminativa (129).

Sotto questa prospettiva trovano fertile terreno di sviluppo concettuale le problematiche attinenti alla soggettività giuridica del minore di età e al rapporto dicotomico tra la capacità giuridica e di agire con precipuo riferimento all'indisponibilità delle situazioni esistenziali personalissime. A riguardo, il canone fondamentale dal quale non è dato prescindere è individuabile nella considerazione dell'evoluzione dinamica della capacità di discernimento del minore e della sua personalità. In tal senso, le riflessioni si orientano nella direzione valutativa del portato dell'art. 2 c.c., conducendo ad argomentazioni in ordine alla stretta applicabilità della norma alle sole vicende di natura patrimoniale, sul presupposto appunto della non aderenza del concetto tradizionale della capacità di agire di diritto privato avuto riguardo alle situazioni c.d. « personalissime ». Per tal via si prospetta una rivisitazione della dicotomia capacità giuridica-capacità di agire ponendo le due forme di capacità in rapporto di regola ad eccezione, considerando

e le incertezze della Corte costituzionale, in *Giur. it.*, 1991, IV, 209 ss.; Id., *Che cos'è l'interesse del minore?*, cit., 1093 ss., in commento a Trib. Catania 12 giugno 1990, Trib. Catania 28 gennaio 1991 e Trib. Lecce 7 marzo 1991; GIORGIANNI, *In tema di capacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, 103 ss.; BUSSANI, CENDON, GHEDINI, VENCHIARUTTI, *I diritti della personalità dei minori: titolarità ed esercizio*, cit., 773 ss.; SCALISI, *Il valore della persona*, cit., *passim*; SANTOSUOSSO, *Il minore e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo*, in *Iustitia*, 1997, 361 ss.; RUSCELLO, *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in *Vita not.*, 2000, 57 ss.; GIACOBBE, *Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia*, in Id., *Le nuove frontiere della giurisprudenza*, cit., 461 ss.; *Scritti sul minore in memoria di Francesca Laura Morvillo* a cura di AMBROSINI, CORRADO, LOJACONO e ZIINO, Milano 2001, con particolare riferimento ai contributi di Dosi, *Dall'interesse ai diritti del minore*, ivi, 149 ss.; MORO, *I diritti del minore e la nozione di interesse*, ivi, 295; VENTURINI, *La capacità di discernimento del minore*, ivi, 479 ss.; FREZZA, *Affidamento della prole e capacità autodeterminativa del minore*, in *Annali Lumsa* 2001, Torino 2002, 229 ss., in particolare 240 ss.; VERCELLONE, *Limiti esterni alla potestà: l'autonomia dell'adolescente*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da ZATTI, II. *Filiazione* a cura di COLLURA, LENTI e MANTOVANI, Milano 2002, 971 ss.; TAFARO, *L'età per l'attività*, Napoli 2003, *passim*; SCOTTI, *Il diritto del minore alla riservatezza*, Napoli 2006, *passim*.

(127) Secondo quanto espresso con chiara sintesi dal BIANCA, *La famiglia*, Milano 2005, 329.

(128) La menzionata partizione dell'esercizio di potestà si deve alla costruzione teorica del PELOSI, *La patria potestà*, Milano 1965, 65 ss., specialmente 85, il quale distingue, come interno, il rapporto genitore-figlio con riferimento alla « funzione educativa con i poteri ad essa collegati », individuandone l'oggetto nel figlio e lo scopo nella formazione della sua personalità e, come esterno, l'aspetto inerente « la funzione sostitutiva del genitore con i poteri ad essa collegati » in quelle attività relazionali con i terzi e nella cura degli interessi ad esse correlati per i quali lo svolgimento degli atti di diritto privato è precluso al figlio data la sua « immaturità ». La divisata prospettazione, concordemente accolta dalla dottrina dominante (cfr., per tutti, BIANCA, *La famiglia*, cit., 329; RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Il Codice civile. Commentario*, cit., Milano 2006, 7 s.; GIORGIANNI, *Della potestà dei genitori*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia* a cura di CIAN, OPO e TRABUCCHI, IV, Padova 1992, 285; nonché STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 455 ss.), induce taluni ad intendere l'esercizio del potere esterno della potestà alla stregua di un diritto soggettivo del genitore (cfr. la puntuale ricostruzione svolta da GIACOBBE, *Potestà dei genitori e progetto educativo*, in *Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia* a cura di FREZZA, Milano 2005, 117 ss.), intravedendo, per converso, le relazioni interne in chiave di funzione: in tal senso, cfr. STELLA RICHTER, SGRÖI, *Delle persone e della famiglia. Filiazione. Tutela degli incapaci. Alimenti. Atti dello stato civile*, in *Commentario del codice civile*, I, t. 2, Torino 1958, 330, alla cui impostazione aderiscono FINOCCHIARO A. e M., *Diritto di famiglia. Commento sistematico della l. 19 maggio 1975 n. 151. Legislazione, dottrina, giurisprudenza*, II. *Art. 90-240*, Milano 1984, 1982 s.

(129) Come precedentemente accennato le questioni dianzi prospettate hanno trovato ampio spazio argomentativo in larga parte della dottrina civilistica: cfr. *supra*, nt. 126.

in particolare la prima come regola generale e la seconda come eccezione ad essa per le sole situazioni patrimoniali. In una siffatta prospettiva, l'aspetto definito come esterno della potestà comporta l'esercizio dei diritti patrimoniali del minore da parte del genitore in funzione sostitutiva, là dove, per lo svolgersi interno delle funzioni di potestà avente ad oggetto le situazioni personalissime del minore, in considerazione del suo sviluppo psichico e della sua capacità naturale e di discernimento, il ruolo genitoriale può essere inteso in veste di affiancamento del minore al fine di agevolare la sua comprensione dell'atto personale che andrà a compiere e degli effetti che da esso deriveranno in capo a lui. Si pensi in particolare, non tanto alle situazioni che, ancorché personali hanno un connotato di disponibilità patrimoniale (quale ad esempio la prestazione del consenso allo sfruttamento commerciale dell'immagine di un minore noto), quanto piuttosto a quegli atti incidenti sul pieno e armonico sviluppo psico-fisico del minore (quale può essere la diffusione di notizie relative ad esso per motivi di cronaca).

Esponde, pertanto, il fianco a qualche rilievo la recente interpretazione fornita dalla Suprema Corte (130) in materia, la quale — pur richiamando le disposizioni della Convenzione di New York del 1989 e la Carta di Treviso e correttamente specificando com'esse non trovino applicazione, a fronte del rilevante interesse pubblico alla notizia (131), qualora siano stati esclusi dal giudice il carattere abusivo e illegale della pubblicazione fotografica e il pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro del minore che sia stato ritratto — ha ritenuto logica la motivazione con cui i giudici del merito avevano escluso il carattere abusivo della pubblicazione dell'immagine di un minore, intendendo il comportamento del genitore che espone il figlio in un luogo pubblico in compagnia di una persona famosa come espressione di un implicito consenso alla ripresa fotografica e alla relativa pubblicazione. Se pur vero è, infatti, che le regole deontologiche non hanno forza di legge al di fuori della categoria professionale cui si riferiscono, i canoni che esse esprimono, rispondono a principi giuridici generali ampiamente riconosciuti ed accolti anche a livello sovranazionale e recepiti nell'ordinamento interno. E la medesima Corte dà conferma di ciò con altra recente pronuncia (132) ove, richiamando i summenzionati principi, precisa che, sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 16 della Convenzione di New York del 1989, nonché della correlata previsione — contenuta nell'art. 3 della stessa Convenzione — secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall'autorità giudiziaria prevale l'interesse superiore del fanciullo, il diritto alla riservatezza del minore, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla *privacy*), deve essere considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorre l'utilità sociale della notizia e, quindi, con l'unico limite del pubblico interesse. Se la prima pronuncia trova ragione nell'interesse pubblico alla diffusione di notizie riguardo a personaggi noti, è la conclusione a lasciare perplessi, nella parte in cui la Suprema Corte ritiene che il comportamento del genitore non ostativo alla ripresa del figlio da parte del fotografo sia da intendersi alla stregua della prestazione implicita del consenso alla diffusione. Sulla scorta di quanto sinora riferito, due rilievi minimi riguardo a ciò: in primo luogo, il consenso

(130) Cass. 29 settembre 2006 n. 21172, cit.

(131) In questi termini, il problema è stato sollevato da LONARDO, *Informazione e minori: la prospettiva del giurista*, ora in *Informazione e tutela dei minori*, cit., 28 ss., il quale volge l'attenzione soprattutto riguardo al fatto che la norma di cui all'art. 7 nulla dice in ordine al concetto di interesse pubblico e di rilevanza, compiendo un mero rinvio, per altro non esaustivo, alla Carta di Treviso.

(132) Cass. 5 settembre 2006 n. 19069, cit.

(che secondo le regole nazionali e sovranazionali stabilite in tema di *privacy* deve sempre essere espresso esplicitamente) non è richiesto a fronte dell'esercizio dell'attività giornalistica e, se anche fosse richiesto, dovrebbe essere il minore a prestarlo, trattandosi di diritto personalissimo; in secondo luogo, la Carta di Treviso ammette la divulgazione della notizia e dell'immagine del minore, supportata dal parere (che non è consenso) preventivo del genitore e delle autorità competenti e previa valutazione di opportunità da parte del giornalista (133), esclusivamente allorché essa diffusione risponda al canone di indispensabilità ai fini della tutela dell'interesse del minore (134).

GIANNI BALLARANI

Giuffrè, Editore

(133) Cfr. Autorità Garante della *privacy*, provv. 28 maggio 2001, in *Boll.*, 2001, 7.

(134) Cfr. punti 2, 3 e 9 della Carta di Treviso, salva l'eccezione posta al punto 8 della stessa per il caso in cui la diffusione dei dati relativi al minore possa esser indispensabile (rapimenti o bambini scomparsi), ove peraltro si richiede il parere dei genitori e delle autorità competenti.